

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Nn. 4885 e 4886-A**

**ALLEGATO 3-II  
PARTE VII**

## **RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

SUI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (n. 4885)

—————  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001  
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 (n. 4886)

### **ALLEGATO 3-II**

#### **PARTE VII**

**Emendamenti indicati come accantonati nella parte da I a VI  
ed emendamenti agli articoli 9, 12, 14, 32, 33 e 34 accantonati  
e non ancora pubblicati**

#### **EMENDAMENTI**

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente,  
con indicazione del relativo esito procedurale*

## INDICE

Disegno di legge n. 4885

*Nota:* I seguenti emendamenti, pubblicati come accantonati, nell'allegato 3-II, parti da I a VI, hanno avuto il seguente esito: 5.20 respinto; 5.28 respinto; 5.71 respinto; 5.98 accolto; 5.0.1 respinto; 5.0.3 respinto; 5.0.8 respinto; 39.1 respinto; 39.8 respinto; 39.0.4 respinto; 40.0.2 respinto; 40.0.7 respinto; 50.0.2 respinto; 50.0.3 respinto; 62.56 respinto. Seguono gli emendamenti con relativo esito riferiti agli articoli accantonati.

- articolo 9 . . . . .	Pag.	3
- articolo 12 . . . . .	»	16
- articolo 14 . . . . .	»	76
- articolo 32 . . . . .	»	117
- articolo 33 . . . . .	»	149
- articolo 34 . . . . .	»	159

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4885****Art. 9.****9.4****Respinto**

CÒ, RUSSO SPENA, CRIPPA

*Sopprimere l'articolo.***Compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista (v. emend. 2.10).**  
\_\_\_\_\_**9.1****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 2, dopo le parole: «imposte sui redditi» aggiungere le seguenti: «ridotta di 5 punti percentuali».***Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**  
\_\_\_\_\_**9.2****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 4, sopprimere le parole: «ma non oltre il quinto».***Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**  
\_\_\_\_\_**9.1000/1****Respinto**

D'ALÌ, TAROLLI, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:**"12-bis. Al comma 2, dell'articolo 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole: "il successivo" con le seguenti: "i due successivi"».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 11 (v. emend. 1.0.1) (articolo 113 - riduzione della cifra "230" a "130").**

---

**9.1000/2**

**Respinto**

D'ALÌ, TAROLLI, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*All'emendamento 9.1000 sopprimere l'emendamento all'articolo 12 dalle parole: «dopo l'articolo 12» alle parole: «al 98,5 per cento».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**9.1000**

**Accolto**

IL RELATORE

*Al comma 12, sostituire le parole: «1° gennaio 2000», con le seguenti: «1° gennaio 2001».*

*L'articolo 12, è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo) 1. - Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'art. 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consiste in periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore

a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione del medesimo, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi;

3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del cinquanta per cento gli importi indicati nel comma 2, lettera c). In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'ufficio delle entrate sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti pe-

riodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

8. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Regime fiscale delle attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche. L'imposta sostitutiva è pari al 15 per cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In ipotesi di imprese di cui all'art. 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore.

5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.

7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono munirsi di un'apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze.

8. Ai contribuenti che si avvalgono dal regime di cui al presente articolo è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori di cui al comma 2, lettera e). Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In

tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

9. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del comma 4, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

10. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

*All'articolo 8, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Agli interventi localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise si applica la deduzione degli annotamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dall'approvazione da parte della Commissione europea.

2-ter. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore attività e delle dimensioni dell'impresa nonché della localizzazione"».

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

1. La posta unitaria di partecipazione al concorso pronostici Enalotto è di lire 737 per colonna a partire dal 1° gennaio 2001 e di un Euro per giocata minima a partire dal 1° gennaio 2003».



*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

2. Per l'anno 2001, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica».

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

3. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento».

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

4. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, è sostituito dal seguente:

"Per l'installazione di ciascun terminale per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato un contributo *una tantum*, stabilito in ragione di due milioni e cinquecentomila lire.

Il contributo deve essere versato da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 giugno 2001.

Per quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001.

All'atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà dovuto il pagamento del contributo *una tantum*. Il mancato versamento del contributo *una tantum* nei termini predetti comporterà il ritiro del terminale e l'addebito delle spese sostenute per il ritiro».

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**Art. 12-quater.**

*(Semplificazione per l'INVIM decennale)*

1. Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, e successive modifiche, per i quali il decennio si compie degli 31 dicembre 2002, può essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell'imposta INVIM decennale, un'imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al 31 dicembre 1992, determinato con l'applicazione alla rendita catastale, anche presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1991.

2. Per gli immobili suscettibili di destinazione edificatoria l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per l'imposta INVIM di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

3. Per gli immobili assoggettati all'imposta INVIM straordinaria di cui al decreto legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

4. Con decreto del Ministero delle finanze sono individuati i casi di esclusione dell'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria all'attuazione del presente articolo».

*Dopo l'articolo 81, inserire il seguente:*

**«Art. 81-bis.**

*(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)*

1. All'articolo 65, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-nonies*), è aggiunta la seguente:

"*c-decies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore; definisce gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro della sanità determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 200 miliardi a decorrere dall'anno 2002».

*Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 81-bis.**

*(Deducibilità dai redditi di impresa delle erogazioni liberali a favore dei parchi naturali)*

1. All'articolo 65, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, concernente oneri di utilità sociale, dopo la lettera *c-octies*) è aggiunta la seguente:

"*c-nonies*) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente individua con proprio decreto periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente, versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro dell'Ambiente determina l'ammontare delle erogazioni deducibili in misura complessivamente non superiore a 15 miliardi a decorrere dal 2002».

*Al comma 2 dell'articolo 108, sostituire le parole: «0,2 punti percentuali», con le seguenti: «0,4 punti percentuali».*

*All'articolo 108, aggiungere, infine, il seguente comma:*

«3. All'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: «31 dicembre 2000», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001».

*Conseguentemente, utilizzare i risparmi di spesa derivanti dall'emendamento n. 48.56 per:*

2002: 146 miliardi;  
2003: 146 miliardi.

In tabella A:

Ministero del tesoro:

2001: + 12;  
2002: - ;  
2003: - .

Ministero della pubblica istruzione:

2001: + 91;  
2002: - ;  
2003: - .

Ministero del lavoro:

2001: + - ;  
2002: - 66;  
2003: - 40».

### 9.3

#### **Respinto**

D'ALÌ, TAROLI, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al comma 2, dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole» *il successivo» con le seguenti: «i successivi».*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

**9.0.1****Respinto**

NAPOLI Roberto, CIMMINO, NAVA, LAURIA Baldassare. MUNDI, MISSERVILLE

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:***«Art. 9-bis.**

1. Alle società per azioni che abbiano presentato domanda di ammissione alla quotazione in uno dei mercati regolamentati gestiti da Borsa italiana Spa prima dell'emanazione della presente legge, e per le quali l'ammissione non sia ancora stata deliberata, è consentita la rivalutazione dei beni materiali ed immateriali e delle partecipazioni, di cui al precedente articolo 10, acquisiti prima della data di deposito alla CONSOB del Prospetto informativo, ancorchè non risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, purchè risultanti dal bilancio relativo al primo esercizio chiuso successivamente al 31 dicembre 1999».

**Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).****9.0.2****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

*Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:***«Art. 9-bis.**

Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il primo comma dell'articolo 30, relativo alla ritenuta sui premi e sulle vincite, è sostituito dal seguente:

"I premi derivanti da operazioni e concorsi a premio, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da quelli derivanti da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private o dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con facoltà di rivalsa, con esclusione dei premi derivanti da operazioni a premio rivolte a consumatori finali. A tale ritenuta sono soggetti anche i premi delle operazioni a premio rivolte dipendenti della promotrice, se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta da sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera il valore di lire 10.000.000. Se tale valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente del soggetto percettore. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore

complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta medesimo soggetto non supera l'importo di lire 50.000; se detto valore è superiore al citato limite lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta».

### 9.0.3

#### Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:*

#### «Art. 9-ter.

All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite da: «31 dicembre 2001».

#### Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).

### 9.0.4

#### Respinto

MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Rinvio trattamento tributario lavoro all'estero)*

All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite da: «31 dicembre 2001».

#### Compensazione n. 1 Democratici

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13

luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione n. 2 Democratici**

In attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni della tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione n. 3 Democratici**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: rubrica Ministero del bilancio del tesoro e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---

#### **9.0.5**

##### **Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:*

##### **«Art. 9-ter.**

All'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite da: «31 dicembre 2001».

### **Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**Art. 12.****12.28****Precluso**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e per i mestieri artistici*). - 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;

c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anziché al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.



4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecentoquaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'I-RAP e dell'IVA, nonché dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, né sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.

8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione

telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.

11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;
- b) imprese aventi per oggetto altre attività: 40 per cento».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 1.0.1).**

## 12.29

### Dichiarato inammissibile

DE CAROLIS

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1o gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052188, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

### 12.30

#### **Dichiarato inammissibile**

GAMBINI, MACONI, LARIZZA, CAZZARO

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può

essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052188, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

**12.31****Precluso**

MUNDI, LAURIA Baldassare

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (Regime agevolato per le nuove iniziative produttive). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai sog-

getti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

### **Compensazione del Gruppo U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**

#### **12.32**

#### **Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 10. - (*Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo e per i mestieri artistici*). - 1. Le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi rispettivamente degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari all'1 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa, determinato ai sensi degli articoli 50 o 79 del citato testo unico. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:

a) il contribuente non abbia avuto negli ultimi tre anni la titolarità di un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di una stessa attività precedentemente svolta, anche in qualità di socio, associato o coadiutore dell'impresa familiare;

c) sia realizzato un ammontare di compensi non superiore a 60 milioni o un ammontare di ricavi non superiore a 120 milioni di lire per ciascun periodo d'imposta;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a 120 milioni;

e) siano regolarmente adempiti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

3. Il regime di cui al comma 1, con i volumi d'affari ma senza i limiti temporali ivi previsti, si applica, anzichè al reddito, al volume d'affari delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, anche in forma cooperativa e nelle ipotesi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e comprende anche l'IRAP e le addizionali Irpef.

4. Il regime agevolato cessa di avere efficacia:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi conseguiti superano gli importi indicati nel comma 2, lettera c);

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel quale i compensi conseguiti superano centoventi milioni di lire o i ricavi superano duecentoquaranta milioni di lire. In tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonchè dalle dichiarazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

6. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari e dell'applicazione dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

7. Le Regioni possono deliberare, negli appositi regolamenti o con legge regionale, agevolazioni nella formazione della base imponibile o nell'applicazione dell'aliquota dell'imposta Regionale sull'Attività Produttiva a favore delle imprese che esercitano i mestieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537. I contributi, i benefici e gli incentivi erogati alle suddette imprese non costituiscono ricavi, nè sopravvenienza o plusvalenza ai fini fiscali e sono esclusi dalla formazione del reddito d'impresa; sono altresì esclusi dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè dalle addizionali Irpef regionali e comunali e da ogni altra imposta locale.

8. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all'opzione per il regime agevolato, all'assistenza, alla comunicazione delle imposte da versare, alla predisposizione della dichiarazione unificata da parte dell'ufficio delle entrate e alla connessione telematica con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

10. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 3 spettante agli enti locali a titolo di imposta sulle attività produttive e di addizionali.

11. Nei confronti delle imprese che esercitano i mestieri artistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata forfettariamente sulla base delle percentuali sottoindicate applicate all'imposta ordinariamente calcolata sulle operazioni imponibili:

- a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 53 per cento;
- b) imprese aventi per oggetto altre attività: 40 per cento».

### **Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

## **12.33**

### **Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.



2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**12.34****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai sog-

getti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

### 12.35

#### Dichiarato inammissibile

BONAVITA

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di

servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

## 12.36

### Precluso

WILDE, MORO, PREIONI

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

## 12.37

### **Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, CASTELLANI

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non

può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

*a)* i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

*b)* l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

*c)* sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

*d)* qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

*e)* siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

**12.38****Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (*Regime agevolato per le nuove iniziative produttive*). - 1: Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai sog-

getti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

### 12.39

#### Dichiarato inammissibile

GUBERT

*L'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

«Art. 12. - (Regime agevolato per le nuove iniziative produttive). - 1. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è riconosciuto, per l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Se le iniziative produttive sono intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.

2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:

a) i contribuenti non abbiano esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;

c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di acquisizione della medesima, non sia superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di



servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi per oggetto altre attività;

e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle iniziative produttive intraprese in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, a condizione che tutti i soggetti appartenenti alle stesse abbiano i requisiti indicati nel comma 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è elevato a lire 7 milioni; l'importo non utilizzato dai soggetti di cui al citato articolo 5, è attribuito, in misura non eccedente lire 5 milioni, ai soci o associati in quote proporzionali alla loro partecipazione agli utili; per le aziende coniugali non gestite in forma societaria il credito di imposta è attribuito in quote di uguale importo a ciascuno dei coniugi.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi né per i settori esclusi di cui alla Comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C 68/06 e le agevolazioni ivi previste non sono cumulabili con altri benefici accordati ai sensi della predetta Comunicazione».

---

## 12.40

### Dichiarato inammissibile

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, dopo le parole: «artistica» inserire le seguenti: «e turistica».*

---

## 12.1

### Precluso

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**12.41****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sul reddito delle persone fisiche», aggiungere le seguenti: «e dell'IRAP».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**12.2****Precluso**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**12.300****Precluso**

ROSSI, MORO

*Al comma 2, sopprimere la lettera a).*

**Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**12.42****Precluso**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «1 anno».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**12.4****Precluso**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche in forma associata o familiare».*

**Seguono compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**12.3****Dichiarato inammissibile**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «anche in forma associata o familiare».*

---

**12.5****Precluso**

ROSSI, MORO

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**12.6****Precluso**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**12.7****Precluso**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «dipendente o».*

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**12.8****Precluso**

ROSSI, MORO

*Al comma 2, alla lettera b), sopprimere le parole: «dipendente o».*

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**12.43****Precluso**

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 2, lettera b), le parole: «precedentemente svolta», vengono sostituite da: «svolta relativamente ai tre anni precedenti».*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**12.9****Precluso**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**12.10****Precluso**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**12.46****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 2, sopprimere la lettera c) con la seguente:*

«c) sia realizzato un ammontare di compensi di lavoro autonomo o di ricavi non superiore a lire 120 milioni».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**12.45****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e le parole: «120 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**12.44****Precluso**

ROSSI, MORO

*Al comma 2, lettera c), sostituire rispettivamente le parole: «60 milioni» e «120 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e «200 milioni».*

**Segue compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**12.47****Precluso**

IL RELATORE

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «non superiore a lire 60 milioni e un ammontare di ricavi» con le seguenti: «non superiore a lire 60 milioni o un ammontare di ricavi».*

---

**12.23****Precluso**

BONAVITA

*Sopprimere la lettera e) del comma 2; il comma 3, le parole: «di cui al comma 2, lettera e)» nel primo periodo del comma 5; il comma 6.*

---

**12.11****Precluso**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**12.12****Precluso**

GUBERT

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri è soppresso il successivo comma 5 e, ove non sufficiente, è elevata, fino a concorrenza, l'aliquota di imposta dell'1 per cento di cui al primo comma.*

---

**12.13****Precluso**

ROSSI, MORO

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

---

**12.14****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 2, sopprimere la lettera e).*

---

**12.15****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 2, lettera e) sono soppresse le parole da: «corredata» fino alla fine della lettera.*

---

**12.16****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 2, sopprimere la lettera f).*

---

**12.48****Precluso**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

«f-bis). A parità di richiesta per avvalersi di rigime fiscale agevolato, hanno la precedenza le persone con *handicap* o le imprese con una o più persone portatrici di *handicap* o familiari, di 1° e 2° grado, che abbiano il compito di assistere questa tipologia di soggetti con invalidità superiore al 70 per cento».

---

**12.17****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.18****Precluso**

ROSSI, MORO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**12.19****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 4.*

*Al maggior onere derivante dall'emendamento, pari a lire 10 milioni per il 2001, 80 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003 si fa fronte mediante riduzione della tabella di parte corrente, parzialmente utilizzando, per un importo pari a 20 miliardi per il 2001, 100 miliardi per il 2002 e 110 miliardi per il 2003, lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****12.20****Precluso**

ROSSI, MORO

*Sopprimere il comma 5.***12.21****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sopprimere il comma 5.***12.22****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 5, quarto periodo, sopprimere le parole: «e non è rimborsabile».*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**



**12.1000****Precluso**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis). Agli enti e ai rappresentanti di commercio è attribuito un credito d'imposta riconosciuto per un importo non superiore a lire 3 milioni *pro capite* per l'acquisto di carburante che non concorre alla formazione del reddito imponibile».

**12.49****Precluso**

BONAVITA

*All'articolo 12, il comma 9, è sostituito dal seguente:*

«9. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

**12.24****Precluso**

ROSSI, MORO

*Al comma 9, è sopprimere dalle parole: «all'assistenza» fino alla fine del comma».*

**12.25****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 9, sopprimere le parole da: «delle entrate» fino alla fine del comma.*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**12.1001****Precluso**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «le spese di partecipazione a convegni» *fino alla fine del comma sono soppresse.*

**Seguito compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.40).**

---

**12.1002****Precluso**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis). All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e sono deducibili nell'esercizio nel quale sono state sostenute e nel quattro successivi».

**Seguito compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**12.1003****Precluso**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis). All'articolo 62, comma 1-ter, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la parola: "500.000" è sostituita dalla seguente: "600.000" e la parola: "500.000" è sostituita dalla seguente: "1.000.000"».

**Seguito compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**12.26****Precluso**

MORO

*Sopprimere il comma 10.*

---

**12.27****Precluso**

IL RELATORE

*Il comma 10 all'articolo 12 è soppresso.*

---

**12.1004****Precluso**

FERRANTE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, limitatamente all'anno 2001 e ai due successivi, anche alle iniziative intraprese fino al 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo 2, commi da 210 a 212 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tali iniziative è riconosciuto un credito d'imposta derivante dal regime fiscale di cui ai commi precedenti applicato ai redditi prodotti nell'anno di inizio attività e nei due successivi, esclusi gli anni per i quali si sia usufruito dei benefici previsti dall'articolo 2, comma 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

*Conseguentemente, all'articolo 125, Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 100.000

2002: - 100.000

2003: - 100.000

**12.1005****Precluso**

GUBERT

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«10-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo: 18 maggio 2000, dopo le parole: "non aventi scopi mutualistici e..." inserire "le società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601, en-

trambe..."; all'articolo 21, comma 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000 aggiungere »diverse dalle società cooperative in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

*Conseguentemente al comma 1, aumentare fino a concorrenza della maggiore aliquota dell'uno per cento ivi prevista.*

---

### 12.0.7

#### **Dichiarato inammissibile**

PASQUINI, PETRUCCI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

Nel T.U.I.R. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: 1. «all'articolo 81, comma 1, concernente redditi diversi, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"*n*) le indennità di trasferta, i premi, i rimborsi forfettari di spesa e i compensi erogati, nell'espletamento delle loro funzioni, ai componenti gli organi direttivi, da associazioni di promozione sociale e da organismi ad esse affiliati, nonché da ONLUS".

2. All'articolo 83, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"3. Le indennità, i rimborsi forfettari di spesa, i premi ed i compensi di cui alla lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 10.000.000. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale"».

---

**12.0.9****Respinto**

PELELLA, SMURAGLIA, DUVA, BATTAFARANO, GRUOSSO, MONTAGNINO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.***(Rivalsa per collaboratori coordinati e continuativi)*

1. Si dispone l'elevazione della misura della percentuale della rivalsa stabilita dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, addebitabile in via definitiva ai committenti da parte degli iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 49 comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. L'incremento della misura percentuale della rivalsa è progressivo e correlato all'aumento del contributo di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335, secondo le modalità stabilite dall'articolo 59 comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 51 comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. L'incremento della misura percentuale della rivalsa avviene in ragione dello 0,25 per cento ogni anno, fino alla misura massima del 7,5 per cento, da raggiungere nel 2014. Da tale incremento sono esclusi i soggetti iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali mantengono il contributo dovuto alla Gestione separata nella misura percentuale del 10 per cento.

4. Con apposito decreto, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal parte del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono disposte le misure necessarie per l'attuazione della presente norma. L'elevazione della rivalsa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».

**12.0.10****Dichiarato inammissibile**

MACONI, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti atti-

vità commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette. 2. L'agevolazione di cui al comma 1 è cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

---

### 12.0.11

#### Dichiarato inammissibile

DE CAROLIS

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

---

### 12.0.13

#### Assorbito

MUNDI, LAURIA Baldassare

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

**Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**

---

**12.0.160****Assorbito**

MACERATINI, CUŠIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 e cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

**12.0.19****Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, BEDIN

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

**12.0.210.****Assorbito**

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti atti-

vità commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 e cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

#### **Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

#### **12.0.14**

#### **Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50 per cento dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 e cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

---

#### **12.0.15**

#### **Dichiarato inammissibile**

GUBERT

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

1. I soggetti di età inferiore ai 32 anni che si iscrivono per la prima volta alla Gestione speciale degli artigiani o a quella degli esercenti attività commerciali beneficiano per i tre anni successivi all'iscrizione di uno sgravio del 50% dell'aliquota contributiva vigente per le gestioni predette.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 e cumulabile con quelle previste dall'articolo 12».

**A copertura si veda l'emendamento sostitutivo dell'art. 12 (Gubert)**

---



**12.0.20****Dichiarato inammissibile**

PASQUINI, PETRUCCI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

1. La disciplina di cui all'articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133, si estende alla parte imponibile dei redditi relativi a indennità di trasferta, i premi, i rimborsi forfettari di spesa e i compensi erogati, nell'espletamento delle loro funzioni, ai componenti gli organi direttivi, erogati da associazioni di promozione sociale e da organismi ad essi affiliati, nonché da ONLUS».

---

**12.0.190****Dichiarato inammissibile**

PASQUINI, PETRUCCI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Semplificazione degli adempimenti fiscali  
per le associazioni di protezione ambientale)*

1. Le associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente le quali corrispondono compensi comunque denominati, compresi i rimborsi forfettari, per le prestazioni inerenti alla propria attività, devono operare all'atto del pagamento, relativamente alla parte del compenso eccedente la somma di lire 90.000 per ciascuna prestazioni e comunque di lire 6.000.000 complessive annue per ciascun percipiente, una ritenuta a titolo di imposta nella misura fissata dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n.917, per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i limiti di importo relativi a ciascuna prestazione e all'ammontare complessivo annuo per ciascun percipiente di cui al primo periodo, in relazione alle variazioni del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

---

**12.0.170****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

Per l'anno 2001, al fine di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aumento del prezzo del carburante avio, è riconosciuto ai vettori aerei e marittimi operanti collegamenti nazionali, a titolo di credito d'imposta, un importo pari ai proventi derivanti allo Stato dall'incremento del gettito dell'IVA verificatosi successivamente al 1° gennaio 2000 afferente al trasporto aereo e marittimo nazionale di persone e cose, comunque nella misura massima di 250 miliardi».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****12.0.16****Dichiarato inammissibile**

MONTICONE

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per le imprese costituite nell'ambito del programma di formazione permanente IG Students)*

1. Tutte le imprese costituite nell'ambito del Programma di formazione permanente IG Students, gestito dalla Fondazione *non profit IG Students*, sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale del 22 settembre 1999, sono esonerate da qualsiasi adempimento e tassazione in relazione alle imposte dirette, alle imposte indirette e all'imposta sul valore aggiunto.

2. Non concorrono pertanto alla formazione del reddito imponibile dei percipienti:

a) i dividendi distribuiti dalle imprese di cui al comma 1;

b) i compensi a qualsiasi titolo corrisposti dalle imprese di cui al comma 1 a favore dei soggetti che partecipano alla loro costituzione.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1 miliardo annue a decorrere dal 2001, si fa fronte mediante corri-

spondente riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del Tesoro nella Tabella A della presente legge».

---

**12.0.200****Respinto**

BETTAMIO, MINARDO, BUCCI, AZZOLLINI, COSTA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Regime fiscale dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli)*

1. Il reddito conseguito dal produttore agricolo con la manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, ottenuti per coltura o allevamento, non rientrante nell'esercizio normale dell'agricoltura, secondo la tecnica che lo governa, si determina applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

3. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto per l'anno precedente; l'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente. Le opzioni sono vincolanti per un triennio».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**12.0.180****Dichiarato inammissibile**

MACERATINI, PASQUALI, SILIQUINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche alla legge 8 dicembre del 1956, n. 1378)*

L'articolo 2 della legge 8 dicembre del 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

"Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti tra magistrati e professori universitari in servizio o in pensione. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3"».

**12.0.17****Dichiarato inammissibile**

MACERATINI, PASQUALI, SILIQUINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche alla legge 8 dicembre del 1956, n. 1378)*

1. L'articolo 3 della legge 8 dicembre del 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

"Gli esami hanno carattere specificamente professionale. Le materie su cui svolgere gli esami devono essere scelte in relazione alla loro importanza essenziale per l'esercizio della professione come previsto dall'articolo 8, punto 2), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per l'Università (di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia). Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami. La prova scritta è una sola, mentre la prova orale è volta ad accertare le conoscenze sulla materia scelta per

la prova scritta, sulle leggi professionali e sulle norme deontologiche come previsto dall'articolo 8, punto 1), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115"».

---

**12.0.150****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni a favore dei sordomuti)*

1. L'indennità di comunicazione a favore dei sordomuti di cui alla legge alla legge 21 novembre 1988, n. 508, modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è equiparata all'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti.

2. Le spese sostenute per i servizi d'interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, sono detraibili dai redditi tassabili ai fini IRPEF».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**12.0.140****Dichiarato inammissibile**

MACERATINI, PASQUALI, SILIQUINI, MANTICA, CUSIMANO, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Modifiche alla legge 8 dicembre del 1956, n. 1378)*

L'articolo 1 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, è sostituito dal seguente:

"È prescritto un esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate".»

---

**12.0.130****Dichiarato inammissibile**

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

"1. Per l'accesso al 'Fondo di garanzia per le PMI' di cui alla legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a) non è dovuta dai soggetti richiedenti alcuna commissione."».

**12.0.18****Dichiarato inammissibile**

CASTELLANI

*Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. Le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivante dalla cessione di partecipazioni nelle PMI effettuate da investitori privati informali, sono imponibili nella misura del 50 per cento, qualora le plusvalenze stesse siano reinvestite in altre PMI entro il termine di 12 mesi dalla data del realizzo.

2. L'agevolazione è applicata ad investimenti in capitale di rischio di importo non inferiore a lire 100 milioni e fino a lire 1 miliardo per iniziative d'impresa in fase di creazione o di primo sviluppo e comunque non oltre i 36 mesi dalla costituzione.

3. Per le plusvalenze di cui al comma 1 non è consentito optare per l'applicazione dei regimi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

4. Per investitore privato informale si intende la persona fisica non imprenditore, iscritto alle Organizzazioni nazionali degli investitori privati informali promosse dalla Unione Europea, che apporti capitale di rischio ed esperienze qualificate.

5. Con decreto del Ministero delle Finanze, sentito il Ministro dell'Industria, Commercio ed artigianato, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni, le PMI beneficiare degli investimenti, gli adempimenti a carico delle organizzazioni promosse dalla

Unione Europea, gli aspetti antielusivi e quelli riguardanti i rapporti con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria».

## 12.0.12

### Dichiarato inammissibile

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYANAZ

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-bis.

*(Regime fiscale delle attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 60 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'art. 5, del comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e

di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'I-RAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100.

6. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

7. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 442.

9. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

*Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce:*

Ministero del lavoro e della previdenza sociale apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.000

2002: - 2.000

2003: - 2.000

---



**12.0.21****Dichiarato inammissibile**

LARIZZA, CAZZARO, MANCONI, GAMBINI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:***«Art. 12-ter.***(Regime fiscale della attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 100 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. L'amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e

dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all'articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo.

8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

### 12.0.22

#### Dichiarato inammissibile

DE CAROLIS

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-ter.

*(Regime fiscale della attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 100 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta

sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. L'amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all'articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo.

8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

---

### **12.0.23**

#### **Assorbito**

MUNDI, LAURIA Baldassare

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

*(Regime fiscale della attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 100 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi

di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. L'amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all'articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo.

8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

**Compensazione U.D.E.U.R. (v. emend. 2.70).**

**12.0.24****Dichiarato inammissibile**

MONTAGNINO, CASTELLANI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

*(Regime fiscale della attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 100 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. L'amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e



dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all'articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo.

8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

### **12.0.25**

#### **Dichiarato inammissibile**

MONTELEONE, TRAVAGLIA, NOVI, LAURO, VEGAS, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

*(Regime fiscale della attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 100 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta

sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. L'amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all'articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo.

8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

*a)* a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

*b)* a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

*c)* in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

---

### **12.0.26**

#### **Dichiarato inammissibile**

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-ter.**

*(Regime fiscale della attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 100 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi

di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. L'amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all'articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo.

8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

**12.0.27****Dichiarato inammissibile**

GUBERT

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-ter.**

*(Regime fiscale della attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 100 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. L'amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e

dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all'articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo.

8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.



11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

## 12.0.28

### Dichiarato inammissibile

POLIDORO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

#### «Art. 12-ter.

*(Regime fiscale della attività marginali)*

1. Le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 100 milioni di lire.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell'anno precedente.

3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto regime. Nell'anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della relativa Addizionale regionale e comunale e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'entità dell'imposta

sostitutiva è individuata nei decreti ministeriali di cui al comma 1 applicando un coefficiente ai ricavi o ai compensi del periodo di riferimento. In ipotesi di imprese di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico l'imposta sostitutiva è dovuta dall'imprenditore. Nel caso in cui l'imposta sul valore aggiunto risulti inferiore a quella determinata tenendo conto delle risultanze degli studi di settore è adeguata alle risultanze degli stessi.

5. L'amministrazione finanziaria è tenuta, a richiesta del contribuente, a prestare assistenza per gli adempimenti tributari.

6. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.

7. Ai fini previdenziali, per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della legge 2.8.1990, n. 233, è dovuto il versamento del contributo nella misura del minimale annuo di cui all'articolo 1, comma 3 di detta legge 2.8.1990 n. 233. Per ogni altro fine si assumerà un reddito figurativo pari a lire 9.100.000 ovvero pari al volume di ricavi assunto come base per il calcolo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 se inferiore a detto importo.

8. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;

c) in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime.

9. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

10. Ai soggetti ammessi al regime fiscale delle attività marginali che si avvalgono dell'assistenza di cui al comma 5 è attribuito un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d'acquisto di un'apparecchiatura informatica nuova di fabbrica e corredata di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. Il predetto credito è riconosciuto per un importo non superiore a lire ottocentomila e spetta anche in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza di lire ottocentomila. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.

11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze sono dettate disposizioni per la semplificazione degli adempimenti formali e contabili, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo. L'opzione per il regime agevolato di cui al comma 1 è esercitata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

12. Con decreto del Ministro delle finanze è stabilito l'ammontare della quota parte dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4 spettante alle regioni a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e di addizionale regionale all'IRPEF e ai comuni a titolo di addizionale comunale all'IRPEF».

---

**Art. 14.****14.46****Dichiarato inammissibile**

BEDIN, LAURIA BALDASSARE, PREDA

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività».

*Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001:-5.000;  
2002:-5.000;  
2002:-5.000.

**14.39****Respinto**

BETTAMIO, BUCCI, MINARDO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività».

**Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****14.17****Respinto**

CUSIMANO, RECCIA, MANTICA, PEDRIZZI, BEVILACQUA, MEDURI, MULAS, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività».

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:*

2001:-10;  
2002:-7,5;  
2002:-5.

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**14.9**

**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:*

«a) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) gli enti gestori di demani collettivi"».

*Conseguentemente, all'articolo 125, tabella A, alla voce Ministero dei trasporti e della navigazione apportare le seguenti variazioni:*

2001:-5.000;  
2002:-5.000;  
2002:-5.000;

---

**14.22**

**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto».

**Seguito compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**14.36****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 2.60).**

---

**14.10****Respinto**

ROSSI, MORO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente: «1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dell'1 per cento».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**14.11****Respinto**

ROSSI, MORO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente: «1-bis. Per i primi 300 milioni di base imponibile l'aliquota ordinaria è ridotta dello 0,5 per cento».

**Seguono compensazioni nn. 1, 6 e 8 del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**14.21****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1 lettera a) dopo le parole: «2 dicembre 1991, n. 390» aggiungere le seguenti: «sono inoltre escluse dalla base imponibile gli inte-*

ressi passivi relativi ai mutui per l'acquisto dello studio o delle attrezzature professionali da parte dei lavoratori autonomi».

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**14.41**

**Dichiarato inammissibile**

TAROLLI, BOSI

*All'articolo 14, comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti parole: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».*

---

**14.37**

**Respinto**

VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1 lettera a) capoverso 4-bis, alla lettera a) sostituire la cifra: «350.000.000» con le seguenti: «360.000.000».*

*Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d).*

**Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**14.20**

**Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a) Lire 12.000.000 se la base imponibile non supera i 350.000.000.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**14.19****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis sostituire le lettere b), c) e d) con la seguente:*

b) Lire 7.500.000 se la base imponibile non supera i 350.000.000 ma non lire 355.000.000.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**14.7****Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

a-bis) all'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».

**Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**

---

**14.43****Dichiarato inammissibile**

VERALDI, ERROI, MONTAGNINO, RESCAGLIO

*Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:*

a-bis) all'articolo 11, 3° comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».

**Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---



**14.34****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«0a). All'articolo 11, comma 1, lettera a), *dopo le parole:* «relative agli apprendisti,» *aggiungere le seguenti:* «ai disabili».

**Compensazioni del gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****14.24****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, i seguenti capoversi:*

*4-quater.* Sono in ogni caso ammessi in deduzione i compensi corrisposti ai nuovi dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'incremento del numero di lavoratori dipendenti è calcolato rispetto alla base occupazionale costituita dalla media di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, occupati nel periodo tra il 10 ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

*4-quinquies.* L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001:-10.000;

2002:-7.000;

2002:-5.000;

**Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**14.42****Dichiarato inammissibile**

D'URSO

*Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

*«b-bis all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

*"c) alle aziende che esercitano attività radiotelevisiva in ambito locale non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b)";».*

---

**14.3****Dichiarato inammissibile**

MARITATI, BATTAFARANO

*Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

*«b-bis all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

*"c) alle aziende che esercitano attività radiotelevisiva in ambito locale non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b)";».*

---

**14.8****Respinto**

NAPOLI ROBERTO, LAURIA Baldassare, MUNDI, CIMMINO, NAVA

*- Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

*«b-bis all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:*

*"c) alle aziende che esercitano attività radiotelevisiva in ambito locale non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b)";».*

---

**Copertura UDEUR (v. emend. 2.70).**

---

**14.35****Respinto**

MINARDO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, alla fine della lettera b) aggiungere il seguente: «e ai soci dipendenti delle cooperative sociali di cui alla legge n. 38 del 1991 lettere a) e b).*

**Compensazioni Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**14.44****Dichiarato inammissibile**

ERROI, PAPPALARDO, CARELLA, VERALDI, ZILIO, MONTAGNINO, RESCAGLIO

*Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

«*b-bis* all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

"c) alle aziende che esercitano attività radiotelevisiva in ambito locale non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b)";».

**14.29****Respinto**

MAZZUCCA POGGIOLINI, D'URSO

*Al primo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:*

«*b-bis* all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

"c) alle aziende che esercitano attività radiotelevisiva in ambito locale non si applicano le limitazioni di cui alla lettera b)";».

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure de-

vono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

### **14.33**

#### **Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

### **14.30**

#### **Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* all'articolo 11, comma 3, inserire in fine il seguente periodo: «Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

**14.4****Dichiarato inammissibile**

FORCIERI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 11, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esclusi in ogni caso i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale".».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «lettera b-bis) e».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 3.000;

2002: - 3.000;

2003: - 3.000.

---

**14.18****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*c) I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esenti per il triennio 2001-2004 dall'IRAP.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**14.31****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali, mensili e settimanali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».

**Seguono compensazioni Lega Nord Forza Padania (v. emend. 2.40).**

---

**14.16****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma primo, lettera c), le parole da: «sono ammessi in deduzione dalla base imponibile» fino a: «ma non lire 350.300.000», sono sostituite dalle seguent: «sono ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000».*

---

**14.15****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO, CURTO

*Al comma primo, lettera c), le parole da: «sono ammessi in deduzione dalla base imponibile» fino a: «ma non lire 350.300.000», sono sostituite dalle seguent: «sono ammesse in deduzione dalla base imponibile, fino a concorrenza, lire 10.000.000 se la base imponibile non supera lire 10.000.000».*

---

**14.32****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 1, lettera c), al capoverso 4-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) lire 20.000.000 se la base imponibile non supera 200.000.000

*Conseguentemente sopprimere le lettera b), c), d).*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

**14.6****Respinto**

NAPOLI Roberto, DI BENEDETTO, LAURIA Baldassare, MUNDI, NAVA, CIMMINO

*Al comma 1, lettera c) aggiungere la seguente lettera:*

*c-bis) all'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale".».*

*Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le seguenti parole: «e lerreta c-bis)».*

**Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**

---

**14.100**

**Dichiarato inammissibile**

ERROI

*Al comma 1, lettera c) aggiungere la seguente lettera:*

*c-bis) all'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Sono in ogni caso esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale".».*

*Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «lettera c)» aggiungere le seguenti parole: «e lerreta c-bis)».*

---

**14.5**

**Dichiarato inammissibile**

MARINO, MARCHETTI, CAPONI, ALBERTINI

*Al comma 1, alla lettera c) aggiungere la seguente lettera:*

*«c-bis) All'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale".».*

---

**14.25**

**Respinto**

MACERATINI, BORNACIN, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, lettera c) aggiungere la seguente lettera:*

*«c-bis) All'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale".».*

*Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «lettere c)» aggiungere le seguenti parole: «e lettere c-bis)».*

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**14.1****Dichiarato inammissibile**

PASQUINI, CAZZARO

*Al comma 1, lettera c), dopo il caoverso 4-ter, inserie il seguente: «Per gli anni 1999 e 2000 la somma da dedurre ...» fino alla fine del comma con: «Per gli anni 1999, 2000 e 2001 la somma da dedurre dalla base imponibile è pari: al 75 per cento per l'anno 1999; al 50 per cento per gli anni 2000 e 2001. A decorrere dall'anno 2002 la base imponibile è determinata in maniera ordinaria».*

*Nota:* Alla copertura degli oneri relativi pari a lire 10 miliardi si provvede mediante analoga riduzione della previsione di cui al capitolo 6770, tabella D - Fondo per l'occupazione.

**14.28****Respinto**

MORO, CASTELLI, TIRELLI, PERUZZOTTI, ROSSI, STIFFONI

*Al comma 1, alla lettera c) aggiungere la seguente lettera:*

*«c-bis) All'articolo 11, terzo comma, aggiungere alla fine il seguente periodo: "Sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le somme erogate dallo Stato dalle regioni e dagli enti locali agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale".».*

**Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

**14.260****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:*

*«c-bis) All'articolo 41, commi 2 e 3, sono soppresse le parole: "per il 1998 e 1999";*

*c-ter) all'articolo 42, comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: "per gli anni 1998 e 1999" con le seguenti: "per gli anni dal 1998 al 2002" ed al secondo periodo sostituire le parole: "a partire dall'anno 2000 non si dà luogo a recupero delle eccedenze" con le seguenti: "a partire dall'anno 2003 non si dà luogo a recupero delle eccedenze positive".».*

**Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**



**14.49****Respinto**

GUBERT

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis). Gli importi dovuti per l'imposta regionale sulle attività produttive dalle società cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti richiamati all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973 sono imputabili alle riserve preesistenti».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera c), ridurre fino a concorrenza delle minori entrate in identica percentuale gli importi ammessi in deduzione di cui al punto 4-bis.*

**14.2****Respinto**

PASQUINI

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis). All'articolo 17 del decreto legislativo 446/97, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"7. Per gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/97, la base imponibile relativa all'attività istituzionale e quella decommercializzata determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 del decreto legislativo 446/97 e successive modificazioni è ridotta alla metà"».

**14.13****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. All'articolo 17 del decreto legislativo 446/1997, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"7. Per gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, la base imponibile relativa all'attività istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell'arti-

colo 10, comma 1 e 2 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni è ridotta alla metà"».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

---

**14.12**

**Dichiarato inammissibile**

ROSSI, MORO

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. L'Irap è deducibile ai fini delle imposte sul reddito.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**14.38**

**Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, l'aliquota IRAP per tutte le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano l'attività di pesca marittima o di allevamento di pesci, molluschi e crostacei marini e lagunari, è fissata nella misura dell'1,9 per cento da calcolarsi sul valore della produzione netta. Dalla base imponibile IRAP è ammessa la deducibilità del 50 per cento dei costi per il personale.

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**14.48**

**Respinto**

ALBERTINI, MARINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è soppresso.

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto il comma 1-bis: Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 della pre-

sente legge l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 5,4 per cento».

---

**14.47****Respinto**

ALBERTINI, MARINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente.

"2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento, si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento».

---

**14.40****Respinto**

BETTAMIO, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, n. 650, le parole: «perito agrimensore», sono soppresse e sostituite dalla parola: «agrotecnico».*

---

**14.26****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA, GUERZONI, PETRUCCI, GAMBINI

«2-bis). All'articolo 17 del decreto legislativo 446/1997, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

"7. Per gli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 460/1997, la base imponibile relativa all'attività istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni è ridotta alla metà"».

---

**14.45****Respinto**

LAURIA Baldassare, BEDIN, PREDÀ

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. A valere sulle risorse di cui alla legge 30 giugno 1998 n. 208 il CIPE destina la somma di lire 980 miliardi, di cui lire 240 miliardi per l'anno 2001 e lire 370 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, per la realizzazione di opere irrigue a rilevanza nazionale o interregionale, finalizzata alla mitigazione della carenza idrica del territorio agricolo del Mezzogiorno, secondo le modalità previste dall'articolo 15 del D.I. 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341».

**14.23****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'aliquota da applicare per la base imponibile IRAP a carico dei lavoratori autonomi è ridotta dello 0,50 per cento».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

**14.14****Respinto**

MACERATINI, SILIQUINI, CURTO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

*Inserire il seguente comma:*

«3. Al quarto capoverso dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679 nonché al primo capoverso dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1972, le parole: «perito agrimensore», sono sostituire dalla parola: «agrotecnico».

*Conseguentemente il titolo dell'articolo cambia in: «Disposizioni in materia di base imponibile IRAP e di Catasto».*

**14.0.30****Respinto**

GUBERT

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-quater.**

*(Modifiche in materia di presentazione  
delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale.";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale", *sono soppresse*».

**14.0.28****Respinto**

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-ter.**

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti  
dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni", sostituire la parola: "e",

con le seguenti: "nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-*bis*,".

Nell'articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

"3-*bis*) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstite, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite"».

#### 14.0.23

##### Respinto

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-*bis*.

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti  
dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni", sostituire la parola: "e", con le seguenti: "nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-*bis*,".

Nell'articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

"3-*bis*) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstiti e, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite"».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

**14.0.21****Respinto**

WILDE, MORO, RÖSSI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-ter.**

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti  
dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni", sostituire la parola: "e", con le seguenti: "nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-bis,".

Nell'articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

"3-bis) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstiti e, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite"».

**Seguono compensazione del Gruppo Lega Forza Nord Padania (v. emend. 1.0.1).**

**14.0.18****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti  
dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni", sostituire la parola: "e",

con le seguenti: "nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-*bis*,".

Nell'articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

"3-*bis*) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstiti e, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite"».

#### 14.0.8

##### **Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassare

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-ter.**

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti  
dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni", sostituire la parola: "e", con le seguenti: "nonchè le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-*bis*,".

Nell'articolo 3, aggiungere in fine, il seguente comma:

"3-*bis*) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci e ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstiti e, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite"».

**Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**



**14.0.27****Respinto**

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

**«Art. 14-quater.**

*(Modifiche in materia di presentazione  
delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale.";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale", sono soppresse».

**14.0.22****Respinto**

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI, D'ALÌ

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

**«Art. 14-quater.**

*(Modifiche in materia di presentazione  
delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente.

La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno.";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale.";

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale", sono soppresse».

### 14.0.3

#### Dichiarato inammissibile

DE CAROLIS

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

#### «Art. 14-ter.

*(Trattamento delle plusvalenze emergenti dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni" sostituire: "e" con le seguenti parole: "nonché le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-bis,";

nell'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:

"3-bis) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstite, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite"».

**14.0.5****Dichiarato inammissibile**

GAMBINI, MACONI, LARIZZA, CAZZARO

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:***«Art. 14-ter.***(Trattamento delle plusvalenze emergenti dalle retrocessioni da società di persone a ditta individuale)*

1. Al decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni" sostituire: "e" con le seguenti parole: "nonché le assegnazioni di aziende indicate nel comma 3-bis,";

b) all'articolo 3, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di quelle di cui all'articolo 1 del presente decreto, nelle assegnazioni di aziende a causa di scioglimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice per mancanza della pluralità dei soci ai sensi dell'articolo 2272, comma 1, n. 4 del codice civile, si considera valore di realizzo, in caso di prosecuzione dell'attività del socio superstite, quello attribuito all'azienda nelle scritture contabili dell'impresa individuale del socio superstite.

**14.0.17****Respinto**

BONAVITA

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente.

La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale".

c) nell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse».

#### 14.0.11

##### **Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-quater.**

*(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale".

c) nell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse».

---

#### 14.0.9

#### Respinto

MUNDI, LAURIA Baldassare

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**«Art. 14-quater.**

*(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale".

c) nell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse».

**Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**

---

**14.0.6****Respinte**

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente. La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale".

c) nell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse".

**14.0.1****Respinto**

DE CAROLIS

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**«Art. 14-quater.**

*(Modifiche in materia di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 332 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2 il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I sostituti di imposta presentano la dichiarazione tra il 1° e il 31 maggio di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente.

La presentazione della dichiarazione in via telematica è effettuata nel mese di giugno";

b) nell'articolo 3 comma 1, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente:

"I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale".

c) nell'articolo 4, le parole: "Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata annuale" sono soppresse"».

#### 14.0.29

#### Dichiarato inammissibile

ZANOLETTI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti diversi da quelli negoziati in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2001 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano qualificate ai sensi della lettera c) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del cinque per cento al valore di cui al comma 1.

3. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del due per cento al valore di cui al comma 1.

4. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 dicembre 2001 ed è compensabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

5. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2001 relativa al periodo di imposta 2001. In ogni caso la relazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro e non oltre il termine del 30 novembre 2001.

6. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora invece la relazione giurata di stima sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori alla data del 1° gennaio 2001 dei predetti titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

7. L'assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

---

#### 14.0.24

##### Respinto

LAURO, TRAVAGLIA, NOVI, SELLA DI MONTELUCE, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti diversi da quelli negoziati in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2001 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato



sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano qualificate ai sensi della lettera c) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del cinque per cento al valore di cui al comma 1.

3. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del due per cento al valore di cui al comma 1.

4. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 dicembre 2001 ed è compensabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

5. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2001 relativa al periodo di imposta 2001. In ogni caso la relazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro e non oltre il termine del 30 novembre 2001.

6. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora invece la relazione giurata di stima sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori alla data del 1° gennaio 2001 dei predetti titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

7. L'assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

**Compensazioni Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

**14.0.19****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti diversi da quelli negoziati in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2001 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano qualificate ai sensi della lettera c) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del cinque per cento al valore di cui al comma 1.

3. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del due per cento al valore di cui al comma 1.

4. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 dicembre 2001 ed è compensabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

5. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2001 relativa al periodo di imposta 2001. In ogni caso la relazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro e non oltre il termine del 30 novembre 2001.

6. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora invece la relazione giurata di stima sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori alla data del 1° gennaio 2001 dei predetti titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della par-

tecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

7. L'assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

#### 14.0.7

##### Respinto

MUNDI, LAURIA Baldassare

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### «Art. 14-bis.

*(Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti diversi da quelli negoziati in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2001 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano qualificate ai sensi della lettera c) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del cinque per cento al valore di cui al comma 1.

3. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del due per cento al valore di cui al comma 1.

4. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 dicembre 2001 ed è compensabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

5. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione alla data del 1°

gennaio 2001 relativa al periodo di imposta 2001. In ogni caso la relazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro e non oltre il termine del 30 novembre 2001.

6. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora invece la relazione giurata di stima sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori alla data del 1° gennaio 2001 dei predetti titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

7. L'assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

#### **Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**

#### **14.0.2**

#### **Dichiarato inammissibile**

DE CAROLIS

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti diversi da quelli negoziati in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2001 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano qualificate ai sensi della lettera c) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del cinque per cento al valore di cui al comma 1.

3. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del due per cento al valore di cui al comma 1.

4. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 dicembre 2001 ed è compensabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

5. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2001 relativa al periodo di imposta 2001. In ogni caso la relazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro e non oltre il termine del 30 novembre 2001.

6. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora invece la relazione giurata di stima sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori alla data del 1° gennaio 2001 dei predetti titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

7. L'assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

#### 14.0.4

##### **Dichiarato inammissibile**

MACONI, LARIZZA, CAZZARO, GAMBINI

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

##### **«Art. 14-bis.**

*(Imposta sostitutiva per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)*

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, per i titoli, le quote o i diritti diversi da quelli negoziati in mercati regolamentati posseduti alla data del 1° gennaio 2001 può essere assunto come costo di acquisto il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei seguenti commi.

2. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano qualificate ai sensi della lettera *c*) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del cinque per cento al valore di cui al comma 1.

3. Per le partecipazioni che alla data del 1 gennaio 2001 risultano non qualificate ai sensi della lettera *c-bis*) del citato articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, l'imposta sostitutiva è determinata applicando l'aliquota del due per cento al valore di cui al comma 1.

4. L'imposta sostitutiva è versata entro il 31 dicembre 2001 ed è compensabile ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.

5. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi del possessore della partecipazione alla data del 1° gennaio 2001 relativa al periodo di imposta 2001. In ogni caso la relazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro e non oltre il termine del 30 novembre 2001.

6. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione, la relativa spesa è deducibile dal reddito di impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Qualora invece la relazione giurata di stima sia predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori alla data del 1° gennaio 2001 dei predetti titoli, quote o diritti, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

7. L'assunzione del valore di cui ai commi precedenti quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

**14.0.26****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. La lettera *e*) dell'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituita dalla seguente:

"*e*) strutture rivettive di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: lire 300.000"».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****14.0.10****Dichiarato inammissibile**

BONAVITA

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) )*

All'articolo 17 del decreto legislativo n. 446 del 1997, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

7. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 1976 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 la base imponibile relativa all'attività istituzionale e a quella decommercializzata determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e successive modificazioni, è ridotta alla metà».

**14.0.14****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.**

All'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «relative agli apprendisti,» sono aggiunte le seguenti: «ai disabili».

**14.0.25****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;
- b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: «Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10, punto 8, le parole: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita»;
- b) all'articolo 9-bis, lettera i), primo periodo, dopo le parole: «salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato».



3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 2-bis della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso si aggiunge il seguente capoverso: «Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti».

#### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

#### **14.0.16**

#### **Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: «Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8 le parole: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita».

b) all'articolo 9-bis lettera i) primo periodo dopo le parole: «salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).**

**14.0.12****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Disposizioni fiscali concernenti la mobilità dei dipendenti)*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-*bis* è abrogato;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto infine il seguente capoverso: «Si considerano altresì strumentali gli immobili abitativi concessi ai dipendenti in locazione, uso o comodato, per la maggior parte del periodo d'imposta».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, punto 8 le parole: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita».

b) all'articolo 9-*bis* lettera i) primo periodo dopo le parole: «salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni» sono aggiunte le seguenti parole: «e per i fabbricati abitativi acquistati o presi in locazione da imprese che, li concedono ai propri dipendenti in locazione, uso o comodato».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è apportata la seguente modifica:

«a) all'articolo 2-*bis* della tariffa parte seconda, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, si aggiunge il seguente capoverso: «Locazione di immobili abitativi ai propri dipendenti».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).**

**14.0.15****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

La lettera *e*) dell'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 è sostituita dalla seguente:

*e*) strutture ricettive di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421, lire 300.000».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).**

**14.0.13****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

*e*) strutture ricettive di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421, lire 300.000».

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza nazionale (v. emend. 2.60).**

**14.0.20****Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)*

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

*e*) strutture ricettive di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe, negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421, lire 300.000».

**Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40)**

---

**Art. 32.****Stralcio n. 1****Respinto**

MORO, ROSSI

*Stralciare l'articolo.*  

---

**32.2****Respinto**

MORO, ROSSI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**32.3****Respinto**

MORO, ROSSI

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**32.4****Respinto**

TIRELLI, STIFFONI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «sono installati» fino a: «elettronici da gioco» con le seguenti: «non possono essere installati più di un apparecchio o congegno automatico, semiautomatico ed elettronico da gioco».*

**Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40)**  

---

**32.5****Respinto**

TIRELLI, STIFFONI

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono installati» con le seguenti: «non possono essere installati più di due».*

**Seguono compensazioni Lega Forza Nord Padania (vedi emend. 2.40)**  

---

**32.6****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco».

**Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****32.7****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, SILIQUINI, SERVELLO, MONTELEONE, PONTONE, DEMASI, TURINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti di schede a deconto o di strumenti similari, nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall'inizio della distribuzione delle schede stesse e dalla disponibilità del dispositivo di controllo».

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****32.8****Respinto**

MAGNALBÒ, BESOSTRI

*Al comma 3, alla fine della lettera a), aggiungere il seguente periodo:* «In ogni singolo esercizio pubblico o circolo privato non possono essere installati più di due apparecchi da gioco a vincita».

**32.17****Respinto**

CAPONI

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni

che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi da intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con l'introduzione di una singola moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento, quelli che possono distribuire premi che consistono per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. Per gli apparecchi di cui al presente comma, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi"».

---

**32.17** (Nuovo testo)

**Ritirato**

IL RELATORE

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi da intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con l'introduzione di una singola moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore a lire 1.000 o 0,5 euro, danno vincite non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento, quelli che possono distribuire premi che consistono per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. Per gli apparecchi di cui al presente comma, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi"».

---

**32.33****Respinto**

GAMBINI, GUERZONI

a) Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni che rappresentino il gioco del poker e le sue regole».

b) Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente: "si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici a premio, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore a lire 1.000 o ½ Euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima».

c) al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi elettromeccanici, in cui l'abilità fisica e manuale consente la vincita di premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita. Sono definiti apparecchi di puro trattenimento e abilità quelli che danno diritto unicamente a vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massino di dieci volte, non estendibili».

**32.32****Respinto**

CIMMINO, MUNDI, LAURIA

Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi da intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento, quelli che possono distribuire premi che consistono per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un mas-



simo di dieci volte. Per gli apparecchi di cui al presente comma, la durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi"».

### 32.18

#### Respinto

PARDINI, LARIZZA

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote».

*Al comma 3, lettera c), punto 1), le parole:* «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole:* «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».

### 32.16

#### Respinto

BUCCIARELLI, MICELE, GUERZONI, BETTONI BRANDANI, MORANDO, CARPI

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole:* «escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato» *inserire le seguenti:* «, sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento dotati di lettore ottico di banconote»;

*al comma 3, lettera c), punto 1), sostituire le parole:* «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» *con le seguenti:* «ed il valore del costo della partita non supera il valore di lire cinquecento o valore corrispondente in euro»;

*al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole:* «dieci volte» *inserire le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».

### 32.14

#### Respinto

MUNDI, LAURIA BALDASSARE

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e

comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

*Al comma 3, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».*

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».*

---

### 32.22

#### Respinto

FOLLIERI

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».*

*Al comma 3, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».*

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».*

---

### 32.25

#### Respinto

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO NAPOLI, PIREDDA, ZANOLETTI

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».*

*Al comma 3, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».*

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».*

---

**32.43****Respinto**

CADDEO

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole:* «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore a ventimila lire».

---

**32.23****Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, BRUNO NAPOLI, PIREDDA, ZANOLETTI

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole:* «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

---

**32.19****Respinto**

PARDINI, LARIZZA

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole:* «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

---

**32.20****Respinto**

FOLLIERI

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».*

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

---

**32.13****Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassare

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».*

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

---

**32.12****Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassare

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».*

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili».*

---

**32.21****Respinto**

FOLLIERI

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole:* «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili».

---

**32.24****Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo le parole:* «dieci volte» *aggiungere le seguenti:* «o nell'erogazione di monete gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale, ma non rimborsabili».

---

**32.15****Ritirato**

MAGNALBÒ, BESOSTRI

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

---

**32.11****Ritirato**

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e

comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».

---

### 32.10

#### Ritirato

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

*Al comma 3, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e le sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote».*

---

### 32.26

#### Ritirato

MACERATINI, PEDRIZZI, SILIQUINI, SERVELLO, MONTELEONE, PONTONE, DEMASI, TURINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con l'introduzione di una singola moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente da erogarsi immediatamente, non superiori a 10 volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte"».

---

### 32.27

#### Respinto

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unica-

mente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte"».

---

### **32.29**

#### **Ritirato**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte"».

---

### **32.28**

#### **Ritirato**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte"».

---

**32.30****Respinto**

MAGNALBÒ, BESOSTRI

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l'introduzione di una sola moneta metallica corrente avente corso legale nel territorio italiano, non superiore all'equivalente di un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte. È vietata la distribuzione dei premi mediante rilascio di *ticket* o buoni consumazione comunque denominati. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a sei secondi"».

**32.34****Ritirato**

GUBERT

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile esclusivamente con l'introduzione di una singola moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente da erogarsi immediatamente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte"».

**32.31****Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, GRECO, PICCIONI, NOVI, BETTAMIO

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attiva-



bile esclusivamente con l'introduzione di una singola moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente da erogarsi immediatamente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di giovo senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte"».

---

**32.53****Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare

*Al comma 3, lettera c), il numero 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi sono considerati da intrattenimento e da gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

---

**32.54****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 3, lettera c), il numero 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi sono considerati da intrattenimento e da gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

---

**32.42****Ritirato**

GUBERT

*Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi sono considerati da intrattenimento e da gioco, ancorchè caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

**32.55****Respinto**

BONAVITA

*Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

**32.46****Respinto**

FOLLIERI

*Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

**32.47****Respinto**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI

*Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

**32.48****Respinto**

MORO, WILDE, ROSSI

*Al comma 3, lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le parole da: "Tali apparecchi" fino a: "finalità di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».

**32.52****Respinto**

MONTAGNINO, ERROI, VERALDI, FOLLIERI, AGOSTINI, BEDIN, CURTO, MAGNALBÒ, PEDRIZZI, LAURO

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

**32.50****Respinto**

BONAVITA

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

**32.51****Respinto**

MORO, WILDE, ROSSI

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

---

**32.45****Respinto**

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

---

**32.44****Respinto**

FOLLIERI

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

---

**32.35****Ritirato**

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

*Al terzo comma, lettera c), punto 1), le parole: «ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro» sono sostituite dalle seguenti: «ed il valore del costo della partita non supera il valore di cinquecento lire».*

---

**32.36****Ritirato**

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita».*

---

**32.37****Respinto**

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

---

**32.40****Respinto**

MACERATINI, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente».*

---

**32.41****Respinto**

MUNDI, LAURIA Baldassare

*Al comma 3, lettera c), numero 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

---

**32.39****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro».*

---

**32.38****Ritirato**

MACERATINI, CUSIMANO, CURTO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

*Al terzo comma, lettera c), punto 2), dopo le parole: «dieci volte» aggiungere le seguenti: «o nell'erogazione di gettoni, in misura non superiore a dieci, rigiocabili con gli apparecchi collocati nello stesso locale ma non rimborsabili».*

---

**32.62****Respinto**

MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, CUSIMANO, COLLINO

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo il primo periodo, va soppressa la frase: «La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi» e vanno aggiunte di seguito le parole: «o nella erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione, o nella vincita direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto di valore non superiore a dieci volte il costo della partita e comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione».*

*e di seguito sostituire gli articoli 33 e 34 con i seguenti:*

**Art. 33.**

1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa verifica: *a)* di conformità della documentazione, prodotta dal richiedente, alle prescrizioni di legge o di regolamento complessa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e della modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi; *b)* apposizione all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/ o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo; *c)* di programmazione della macchina in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.

2. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno, n. 773, devono essere muniti del dispositivo indicato dal comma 1.

**Art. 34.**

1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 170 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 della presente legge; fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo *una tantum* di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.

2. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuate a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete

delle vendite deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

3. L'aggio spettante ai ricevitori è dovuto anche sul diritto fisso previsto dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

4. Alla spese di 350 miliardi si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal contributo *una tantum* di cui al comma precedente, a cui sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 4 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».

### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**

#### **32.49**

##### **Ritirato**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MULAS, MANTICA, CURTO, COLLINO

*Al comma 3, lettera c), punto 2), dopo il primo periodo, va soppressa la frase: «La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi» e vanno aggiunte di seguito le parole: «o nella erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione, o nella vincita direttamente o mediante buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto di valore non superiore a dieci volte il costo della partita e comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione».*

#### **32.56**

##### **Respinto**

CIMMINO, NAPOLI

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica» aggiungere le parole: «beni visibili e collocati all'interno delle macchine».*

#### **32.57**

##### **Respinto**

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le stesse sanzioni, si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, svolga in Italia qualsiasi attività organizzativa al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qual-

siasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero, quando effettua questa attività al di fuori delle concessioni autorizzate dallo Stato"».

---

**32.58****Respinto**

NAPOLI Roberto, LAURIA Baldassare, CIMMINO, MUNDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. Al quarto comma dell'articolo 257 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, contenente il Regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Per l'approvazione delle tariffe di cui al comma precedente, il Prefetto annualmente, con proprio provvedimento, fissa la tariffa minima per ciascuna tipologia di servizio di vigilanza, da osservarsi da parte di tutti gli istituti autorizzati ad operare nella provincia. Nella determinazione della suddetta tariffa minima, il Prefetto terrà conto della esigenza che venga garantito un adeguato livello della qualità dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica"».

---

**32.59****Respinto**

TIRELLI, STIFFONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In deroga a quanto previsto dal regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "La produzione e l'importazione" sono inserite le seguenti: "La gestione o l'utilizzo";

b) al comma 1, dopo le parole: "di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici" sono inserite le seguenti: "o per il gioco d'azzardo, o di intrattenimento, o di abilità, o che comunque promettano o denaro, o premi, o consumazioni, o gettoni";

c) il comma 2 è soppresso».

---

**32.60****Respinto**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, GRECO

*Aggiungere il seguente comma:*

«4. All'88 del TULPS aggiungere i seguenti commi:

"2. La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione



o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse, ai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare o, nel caso di più concessionari operanti nello stesso locale, al comune rappresentante dagli stessi indicato al momento della domanda.

3. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, e senza pregiudizio per il sequestro penale e per l'ipoteca e sequestro conservativo di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il Questore ordina l'immediata cessazione delle attività condotte in difetto della concessione o autorizzazione"».

---

### 32.800

#### Respinto

NAPOLI Roberto, MUNDI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei ministeri e degli enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse, ai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare o, nel caso di più concessionari operanti nello stesso locale, al comune rappresentante dagli stessi indicato al momento della domanda».

---

### 32.61

#### Respinto

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, GRECO

*Aggiungere il seguente comma:*

«5. Aggiungere all'articolo 14 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il seguente comma:

"5. Le stesse sanzioni – ivi compresa l'ipoteca e il sequestro conservativo di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 – si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività ancorchè non organizzata al fine di accettare, pubblicizzare, promuovere e raccogliere, o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero"».

---

**32.0.1****Respinto**

D'ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI, GRECO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. Sostituire il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 con il seguente periodo: "Le disposizioni precedenti non si applicano quando le azioni aventi diritto di voto sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, ovvero quando le azioni o le quote sono intestate: a) alla Banca d'Italia o a banche o ad altri soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

2. Il penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è sostituito dal periodo sopra riportato».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)****32.0.2****Respinto**

LAURO, PICCIONI, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.**

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Al primo comma dell'articolo 62 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: "o di albergo" sono soppresse; al quarto comma del medesimo articolo 62, la parola: "alberghi," è soppressa; di conseguenza alla lettera b) del primo comma dell'articolo 111 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono soppresse le parole: "degli alberghi di qualsiasi categoria, o".

3. Sono abrogati gli articoli 86, 99 e 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono abrogati gli articoli 152, 153, 154, 180 e 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

5. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

6. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

- a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
- b) l'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d, e), f), g) e i), per quanto di competenza del settore del turismo;
- c) l'articolo 2, comma 4;
- d) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
- e) l'articolo 10, comma 14;
- f) l'articolo 11;
- g) l'articolo 12.

7. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

8. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

9. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 8 cessano di avere applicazione le disposizioni del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera l), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida».

### 32.0.3

#### Respinto

FIGURELLI, SCIVOLETTO

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Disposizioni in materia di riscossione e di giochi e disposizioni diverse)*

1. L'Ufficio italiano dei cambi svolge attività consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione e contrasto sul

piano finanziario della criminalità economica. Allo scopo di contribuire ad una più completa attività di prevenzione del riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono introdurre condizioni favorevoli all'attività di riciclaggio e li segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al Presidente della Commissione parlamentare antimafia e al Procuratore nazionale antimafia esprimendo, ove ne ravvisi l'opportunità, pareri circa le iniziative da adottare.

2. Nello svolgimento dell'eproprie funzioni in materia di usura anti-riciclaggio, l'Ufficio italiano dei cambi, anche sulla base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.

3. Le autorità di vigilanza indicate nell'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 informano l'Ufficio italiano dei cambi delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell'attività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.

4. Nell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, così come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, le parole: "i predetti organi investigativi informano altresì" sono sostituite dalle seguenti: "Le autorità inquirenti informano"».

#### **32.0.4**

#### **Dichiarato inammissibile**

CADDEO

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Disposizioni in materia di giochi)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 9 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 9 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge

n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

«Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

**32.0.6****Dichiarato inammissibile**

CASTELLANI Pierluigi

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Disposizioni in materia di giochi)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 9 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 9 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

«Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

### 32.0.5

#### Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CURTO, CUSIMANO, COLLINO, MULAS

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### «Art. 32-bis.

*(Disposizioni in materia di giochi)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato,

effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica".

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

«Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)**

#### **32.0.7**

#### **Respinto**

TAROLLI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Disposizioni in materia di giochi)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.



4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

«Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

**32.0.8****Respinto**

D'ALÌ, COSTA, AZZOLLINI, GRECO

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:***«Art. 32-bis.***(Disposizioni in materia di giochi)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica».

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

«Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta - anche per via telefonica o telematica - di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

**(Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1))**

**32.0.9**

**Respinto**

ROSSI

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis.**

*(Disposizioni in materia di giochi)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dai raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolato al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341, è abrogato.

6. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989 è aggiunto il seguente comma:

«Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze con l'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,

le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica".

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito:

«La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

8. All'articolo 4 della legge n. 401 del 13 dicembre 1989, è aggiunto il seguente comma:

«Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta – anche per via telefonica o telematica – di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero».

9. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo».

**Compensazione del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

---

**Art. 33.****33.1****Respinto**

MORO, ROSSI

*Sopprimere l'articolo.***33.2****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MULAS, MANTICA, CURTO, COLLINO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«1. L'amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa verifica:

a) di conformità della documentazione, prodotta dal richiedente, alle prescrizioni di legge o di regolamento compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi;

b) apposizione all'esterno una targhetta inamovibile per la identificabilità del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo;

c) di programmazione della macchina in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.

2. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti del dispositivo indicato dal comma 1».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).****33.3****Respinto**

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 1, sostituire la parola: «altresì» con le seguenti: «sentita la questura locale».*

**33.4****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA

*Al comma 2, sostituire le parole da: «per i primi cinque mesi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «fino al 30 settembre 2001, un imponibile forfettario dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.000.000 per ogni apparecchio installato negli esercizi pubblici o circoli privati.*

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).****33.5****Respinto**

IL RELATORE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La Guardia di finanza con gli uffici finanziari competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

**33.5 (Nuovo testo)****Respinto**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La Guardia di finanza coopera con gli uffici competenti per l'attività finalizzata all'applicazione delle imposte dovute sui giochi, ai fini dell'acquisizione e del reperimento degli elementi utili per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie, concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato, procedendo, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

**33.8****Respinto**

PASQUINI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti di schede a decondo o di strumenti similari, nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall'inizio della distribuzione delle schede e dalla disponibilità del dispositivo di controllo».

---

**33.6****Respinto**

AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, GRECO, BETTAMIO, BUCCI, MINARDO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti di schede a decondo o di strumenti similari, nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall'inizio della distribuzione delle schede e dalla disponibilità del dispositivo del controllo».

---

**33.7****Ritirato**

GUBERT

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti di schede a decondo o di strumenti similari, nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall'inizio della distribuzione delle schede e dalla disponibilità del dispositivo del controllo».

---

**33.9****Respinto**

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32, della presente legge, devono essere muniti di schede a decondo o di strumenti similari,

nonchè del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall'inizio della distribuzione delle schede e dalla disponibilità del dispositivo del controllo».

### 33.0.1

#### Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, CUSIMANO, COLLINO, CURTO

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 33-bis.

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 1995, n. 594)*

All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 594, il comma 229 è sostituito dal seguente:

"229. L'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, nonché di quelle riservate congiuntamente ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed infine dei giuochi ed delle scommesse di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, possono essere affidati in concessione a persone fisiche o a società o ad altri enti che offrano adeguate garanzie, anche in ordine alla solidità finanziaria, e con caratteristiche di trasparenza dell'assetto proprietario.

229-bis. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote vanno intestate a persone fisiche, società in nome collettivo o in accomandita semplice. Le imprese di cui al primo periodo comunicano all'ente concedente l'elenco dei soci titolari, con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute e gli eventuali trasferimenti di titolarità.

229-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando le azioni aventi diritto di voto sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, ovvero quando le azioni sono intestate:

a) alla Banca d'Italia o a banche o ad altri soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

b) a società con azioni quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario».

**Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60).**



**33.0.2****Respinto**

BONAVISTA

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

«L'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 è sostituito dal seguente:

"a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi, su tutte le corse di tutti i campi, anche nelle giornate in cui non si tengono corse nell'ippodromo"».

**33.0.3****Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e sportive)*

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le aliquote impositiva sull'introito lordo delle scommesse ippiche e sportive, garantendo la diretta proporzionalità con la difficoltà del tipo di scommesse, avuto riguardo al livello impositivo praticato sul mercato internazionale.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, il Ministro delle finanze ridetermina i minimi garantiti posti a carico degli agenti concessionari per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, coerentemente con i criteri di concorrenzialità individuati a norma del comma precedente»

**Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

**Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le im-

poste sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;

2002: - 1.000.000;

2003: - 1.000.000.

### **33.0.4**

#### **Respinto**

D'URSO, MAZZUCA POGGIOLINI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1988)*

1. Il secondo periodo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni precedenti non si applicano quando le azioni aventi diritto di voto sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, ovvero quando le azioni o ad altri soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni *b)* a società con azioni quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario".

2. Si intendono conseguentemente modificati i decreti ministeriali emanati in attuazione delle norme legislative di cui al comma 1».

### **Compensazione Democratici n. 1.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei ta-

bacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 3.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 2.**

In attuazione della direttiva 1998/81/CE, del Consiglio, del 29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati, il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro il 31 dicembre 2000, dispone modifiche al sistema di tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni. Le predette misure devono assicurare maggiori entrate di importo non inferiore a lire 2.000 miliardi, in ragione annua.

### **Compensazione Democratici n. 3.**

All'articolo 75, comma 1 nella tabella A apportare le seguenti variazioni: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: - 1.000.000;  
2002: - 1.000.000;  
2003: - 1.000.000.

---

## **33.0.100**

### **Respinto**

D'ALÌ, VEGAS, NAPOLI Roberto, MUNDI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

Le disposizioni precedenti non si applicano quando le azioni aventi diritto di voto sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, ovvero quando le azioni o le quote sono interessate:

a) alla Banca d'Italia o a banche o ad altri soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

b) a società con azioni quotate in borsa o in altro mercato regolamentato comunitario».

---

**33.0.7****Ritirato**

TAROLLI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Intestazione delle quote o azioni di società che esercitano la raccolta di scommesse)*

1. Sostituire il secondo periodo del comma 8, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministero delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, con il seguente periodo: "Le disposizioni precedenti non si applicano quando le azioni aventi diritto di voto sono quotate in borsa o in altro mercato regolamentato, ovvero quando le azioni o le quote sono intestate:

a) alla Banca d'Italia o a banche o ad altri soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

b) a società con azioni quotate in borsa o in un altro mercato regolamento comunitario.

2. Il penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 è sostituito dal periodo sopra riportato».

**33.0.5****Respinto**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI, GRECO

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

**«Art. 33-bis.**

*(Misure per favorire l'emersione delle scommesse clandestine o di quelle raccolte in Italia dai bookmakers esteri)*

1. Il Ministro delle finanze è delegato a rideterminare le aliquote del prelievo sull'introito lordo, rispettivamente a favore dell'UNIRE di cui all'articolo 12 del decreto 8 aprile 1999, n. 169 ed a favore del CONI di cui all'articolo 12 del decreto 2 giugno 1998, n. 174 e conseguentemente dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1-bis e 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, facendo sì che le risultino in proporzione ed in relazione al crescere delle difficoltà del tipo di scommesse e concorrenziali con quelle praticate sul mercato internazionale e tali da scoraggiare il ricorso al gioco clandestino e la raccolta in Italia da parte di *bookmakers* esteri.

Il Ministro delle finanze stabilisce, con suo decreto, i criteri che disciplinano l'installazione, in locali diversi rispetto a quelli previsti negli altri concessionari, di terminali di trasmissioni dati, collegati in tempo reale con il sistema di una agenzia, ed utilizzabili da soggetti titolari di conti personali aperti presso la agenzia stessa, in conformità ai regolamenti vigenti».

---

**33.0.200****Respinto**

D'ALÌ, VEGAS, NAPOLI Roberto, MUNDI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-bis.**

1. Preso atto che nel corso dell'anno 2000 i concessionari non hanno avuto la tempestiva disponibilità di tutti gli strumenti tecnici e normativi loro occorrenti per avviare nei tempi previsti l'attività oggetto dei bandi di gara, e che si sono verificati altri avvenimenti straordinari ed imprevedibili al momento della partecipazione ai bandi di gara, entrambi i minimi garantiti previsti rispettivamente dall'articolo 16 della convenzione tipo approvata con decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999 (per le scommesse sportive) e 20 aprile 1999 (per le scommesse ippiche) sono ridotti al 35 per cento, al fine di ricondurre ad equità gli oneri posti a carico degli agenti negli atti concessionari».

---

**33.0.6****Respinto**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI, GRECO

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:***«Art. 33-ter.**

*(Misure per ricondurre ad equità gli oneri posti a carico dei titolari di concessione per la raccolta di scommesse)*

3. Preso atto che nel corso dell'anno 2000 i concessionari non hanno avuto la tempestiva disponibilità di tutti i strumenti tecnici e normativi loro occorrenti per avviare nei tempi previsti l'attività oggetto dei bandi di gara, entrambi i minimi garantiti previsti rispettivamente dall'articolo 16 della convenzione tipo approvata con decreto del Ministero delle finanze 7 aprile 1999 (per le scommesse sportive) e dall'articolo 5 della convenzione tipo approvata con decreto del Ministero delle finanze 20 aprile 1999 (per le scommesse ippiche) sono ridotti al 35 per cento, al fine di ricondurre ad equità gli oneri posti a carico degli agenti negli atti concessionari.

Gli importi dei maggiori introiti netti realizzati attraverso l'emersione del gioco clandestino ed il recupero di quello raccolto dai *bookmakers* esteri, saranno superiori nel 2001 all'entità degli oneri richiesti per compensare l'UNIRE ed il CONI delle minori entrate dovute alla riduzione dei minimi garantiti. Pertanto l'impatto sul bilancio dello Stato 2001 del predetto emendamento non sarà negativo».

### **Compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---

#### **33.0.8**

#### **Respinto**

TAROLLI, BOSI

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

1. Il Ministero delle comunicazioni, avvalendosi delle strutture e dei mezzi della Polizia postale, conserva per almeno dieci anni, nel rispetto delle normative vigenti sulla *privacy*, l'elenco contenente gli estremi identificativi di: singoli cittadini, associazioni pubbliche e private, società, Enti locali e chiunque altro abbia attivato un sito Internet con qualsiasi suffisso italiano o estero.

2. Tutti i soggetti di cui al comma precedente ed i gestori di siti *internet* che abbiano *link* con i quali si possa accedere a *Chat-lines*, *Forum*, o altri mezzi con cui gli utenti possano dialogare in diretta o in differita, sono registrati in un elenco speciale che, annualmente, viene trasmesso al Ministero delle finanze.

3. Il Ministero delle finanze è tenuto a richiedere il corrispettivo di lire 5.000 per ogni contatto intercorso con i siti di cui al comma 2.

4. I proventi delle entrate di cui al comma precedente sono finalizzati: al sostenimento della lotta contro la pedopornografia, all'ammodernamento delle strutture scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, al contrasto dell'assenteismo dalla scuola dell'obbligo, al finanziamento delle Forze di polizia postale.

---

**Art. 34.****34.7****Respinto**

MORO, ROSSI

*Sopprimere l'articolo.***34.15****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MULAS, MANTICA, CURTO, COLLINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - 1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 della presente legge; fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo "una tantum" di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abitazione.

2. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuate a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzata da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di vendita deve garantire una riscossione media, fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative dei raccoglitori del gioco.

3. L'aggio spettante ai ricevitori è dovuto anche sul diritto fisso previsto dal comma 1 dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991 n. 412.

4. Alla spesa di 350 miliardi si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dal contributo "una tantum" di cui al comma precedente, a cui sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 4 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».

**34.14****Respinto**

MACERATINI, BONATESTA, MULAS, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Al comma 1, in, fine, sostituire le parole: «i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001», con le seguenti: «i cui effetti cessano 90 giorni dopo l'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo che garantisca l'immodificabilità delle caratteristiche».*

**34.17****Respinto**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI, GRECO

*Al comma 1, le parole: «i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001», sono sostituite dalle seguenti: «i cui effetti cessano 90 giorni dopo l'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo che garantisca l'immodificabilità delle caratteristiche».*

---

**34.21****Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Al comma 1, le parole: «i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001», sono sostituite dalle seguenti: «i cui effetti cessano 90 giorni dopo l'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo che garantisca l'immodificabilità delle caratteristiche».*

---

**34.24****Ritirato**

GUBERT

*Al comma 1, le parole: «i cui effetti cessano alla data del 31 maggio 2001», sono sostituite dalle seguenti: «i cui effetti cessano 90 giorni dopo l'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo che garantisca l'immodificabilità delle caratteristiche».*

---

**34.10****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, COLLNO, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, MONTELEONE

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Al fine di assicurare un gettito costante e coerente con la dinamica di propensione al gioco dei cittadini i bandi per le concessioni di nuovi giochi dovranno prevedere un gettito agganciato con gli effettivi volumi lordi di introito dei singoli concessionari.*

*1-ter. Dal momento dell'entrata in vigore della presente legge è abrogata qualsiasi norma, regolamento o convenzione delle parti che prevedono meccanismi di minimo garantito.*

*1-quater. Al fine di agevolare l'attivazione di nuovi giochi introdotti dalle disposizioni di legge, i regolamenti dovranno contenere disposizioni relative alla percentuale di utilizzo del lavoro interinale maggiorative rispetto alle attuali previsioni di legge».*

---



**34.16****Respinto**

D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, VEGAS, AZZOLLINI, GRECO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere da 180 giorni dall'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 33. Gli apparecchi che entro tale data non saranno stati adeguati alle disposizioni della presente legge dovranno essere immediatamente rimossi. Per i medesimi apparecchi la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, è acquisita entro 180 giorni dall'inizio della distribuzione delle schede a deconto della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 33».

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 2 e fino alla scadenza del termine previsto nel medesimo comma è stabilito un imponibile forfettario medio mensile dell'imposta sugli intrattenimenti di lire 280.000».

**Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)****34.1****Respinto**

PARDINI, LARIZZA

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il nulla osta di cui al primo comma non è richiesto per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi le disposizioni degli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° giugno 2001; rimane comunque fermo, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, l'imponibile forfettario di cui al secondo comma dell'articolo 33. Il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data e la licenza di cui al medesimo articolo 86 è richiesta entro 60 giorni dalla data del rilascio del detto nulla osta».

**34.4****Respinto**

MUNDI, LAURIA BALDASSARE

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il nulla osta di cui al primo comma non è richiesto per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi le disposizioni degli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° giugno 2001; rimane comunque fermo, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, l'imponibile medio forfetario di cui al secondo comma dell'articolo 33. Il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data e la licenza di cui al medesimo articolo 86 è richiesta entro 60 giorni dalla data del rilascio del detto nulla osta».

**34.6****Respinto**

BONAVITA

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il nulla osta di cui al primo comma non è richiesto per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi le disposizioni degli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° giugno 2001; rimane comunque fermo, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, l'imponibile medio forfetario di cui al secondo comma dell'articolo 33. Il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data e la licenza di cui al medesimo articolo 86 è richiesta entro 60 giorni dalla data del rilascio del detto nulla osta».

**34.12****Respinto**

MACERATINI, CURTO, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, COLLINO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il nulla osta di cui al primo comma non è richiesto per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi le disposizioni degli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° giugno 2001; rimane comunque fermo, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, l'imponibile medio forfetario di cui al secondo comma dell'articolo 33. Il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data e la licenza di cui al medesimo articolo 86 è richiesta entro 60 giorni dalla data del rilascio del detto nulla osta».

---

### 34.18

#### Respinto

PASTORE, AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il nulla osta di cui al primo comma non è richiesto per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi le disposizioni degli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° giugno 2001; rimane comunque fermo, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, l'imponibile medio forfetario di cui al secondo comma dell'articolo 33. Il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data e la licenza di cui al medesimo articolo 86 è richiesta entro 60 giorni dalla data del rilascio del detto nulla osta».

---

### 34.23

#### Respinto

TAROLLI, D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI, LO CURZIO, NAPOLI BRUNO, PIREDDA, ZANOLETTI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il nulla osta di cui al primo comma non è richiesto per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi le disposizioni degli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° giugno 2001; rimane comunque fermo, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, l'imponibile medio forfetario di cui al secondo comma dell'articolo 33. Il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data e la licenza di cui al medesimo articolo 86 è richiesta entro 60 giorni dalla data del rilascio del detto nulla osta».

---

**34.29****Respinto**

FOLLIERI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Il nulla osta di cui al primo comma non è richiesto per gli apparecchi già installati o comunque già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali apparecchi le disposizioni degli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 1° giugno 2001; rimane comunque fermo, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, l'imponibile medio forfetario di cui al secondo comma dell'articolo 33. Il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla presente legge è richiesto entro 45 giorni dalla medesima data e la licenza di cui al medesimo articolo 86 è richiesta entro 60 giorni dalla data del rilascio del detto nulla osta».

**34.13****Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere dal 180° giorno dopo la distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1, dell'articolo 33. Per tali apparecchi la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, è rilasciata entro 180 giorni dall'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 33.

Gli apparecchi che entro tale data non saranno stati adeguati alle disposizioni della presente legge non potranno più essere utilizzati».

**34.19****Respinto**

LAURO, AZZOLLINI, D'ALÌ, COSTA, VENTUCCI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge si applicano a decorrere da 180 giorni dall'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1, dell'articolo 33. Gli apparecchi che entro tale data non saranno stati adeguati alle disposizioni della presente legge dovranno essere immediatamente rimossi. Per i medesimi apparecchi la licenza di cui all'articolo

86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, è acquisita entro 180 giorni dall'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 33».

---

### 34.2

#### **Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge di applicano a decorrere dal 180° giorno dopo la distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1, dell'articolo 33. Per tali apparecchi la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, è rilasciata entro 180 giorni dall'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 33.

Gli apparecchi che entro tale data non saranno stati adeguati alle disposizioni della presente legge non potranno più essere utilizzati».

---

### 34.25

#### **Ritirato**

GUBERT

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Per gli apparecchi già installati, o comunque già in esercizio al 31 dicembre 2000 le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della presente legge di applicano a decorrere dal 180° giorno dopo la distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1, dell'articolo 33. Per tali apparecchi la licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 32 della presente legge, è rilasciata entro 180 giorni dall'inizio della distribuzione delle schede a deconto e della disponibilità del dispositivo di cui al comma 1 dell'articolo 33.

Gli apparecchi che entro tale data non saranno stati adeguati alle disposizioni della presente legge non potranno più essere utilizzati».

---

**34.3****Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, NAVA, MUNDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento (sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media (articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 1990), fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati, fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo *una tantum* di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.

5. Alla spesa si fa fronte anche con le maggiori entrate derivanti dal contributo *una tantum* di cui al comma precedente, sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 3 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».

**Compensazione UDEUR (v. emend. 2.70).**

**34.22****Respinto**

FIRRARELLO, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento (sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media (articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 1990), fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati, fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo *una tantum* di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.

5. Alla spesa si fa fronte anche con le maggiori entrate derivanti dal contributo *una tantum* di cui al comma precedente, sono tenuti anche i ti-

tolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 3 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».

### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)**

#### **34.27**

#### **Dichiarato inammissibile**

DE MARTINO Guido

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (come già sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media (articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 1990), fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati, fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo *una tantum* di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.

5. Alla spesa si fa fronte anche con le maggiori entrate derivanti dal contributo *una tantum* di cui al comma precedente, sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 3 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».

#### **34.28**

#### **Dichiarato inammissibile**

MONTAGNA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è riportato al 10 per cento (sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media (articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 1990), fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attra-

verso i videogiochi autorizzati, fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo *una tantum* di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.

5. Alla spesa si fa fronte anche con le maggiori entrate derivanti dal contributo *una tantum* di cui al comma precedente, sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 3 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».

---

### 34.8

#### Respinto

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, CURTO, COLLINO, BATTAGLIA, MULAS, PONTONE, MONTELEONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. L'aggio sulla raccolta del gioco del lotto è fissato al 10 per cento (sancito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1990) dell'incasso lordo delle giocate e sul valore cartolare delle schede prepagate per il gioco effettuato a mezzo telefonico a qualunque titolo commercializzate da parte dei soli ricevitori autorizzati. L'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto deve garantire una riscossione media (articolo 5, comma 2, della legge n. 85 del 1990), fissata previa intesa con le associazioni di categoria più rappresentative su scala nazionale dei raccoglitori del gioco del lotto.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 adotta un sistema impositivo onnicomprensivo di qualunque contribuzione sulle giocate effettuate attraverso i videogiochi autorizzati, fino all'introduzione di tale sistema viene corrisposto un contributo *una tantum* di lire un milione per ogni apparecchio acquistato o sostituito all'atto della sua abilitazione.

5. Alla spesa si fa fronte anche con le maggiori entrate derivanti dal contributo *una tantum* di cui al comma precedente, sono tenuti anche i titolari dei terminali del lotto, entro un massimo di 3 milioni, nella stessa misura e con le stesse modalità».

#### Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)

---

### 34.9

#### Respinto

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, COLLINO, MANTICA, CURTO, MONTELEONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Gli adempimenti contrattuali dei titolari delle concessioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998, aventi per oggetto l'eventuale integrazione dei minimi garantiti a favore degli enti competenti, sono sospesi fino al compimento delle attività, di competenza dell'Amministrazione finanziaria, previste e disciplinate nei citati regolamenti.



Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministero delle finanze ed il CONI convocheranno una Commissione paritetica, composta da soggetti rappresentativi di tutte le modalità di accettazione delle scommesse, e la loro efficacia, di cui al primo periodo. La Commissione avrà anche il compito di verificare e valutare l'effettivo andamento del gettito finanziario e la sua congruità rispetto alle previsioni generali di raccolta delle scommesse».

### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)**

---

#### **34.5**

##### **Respinto**

CIMMINO, LAURIA Baldassare, MUNDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 2 e fino alla scadenza del termine previsto nel medesimo comma è stabilito un imponibile forfetario medio mensile dell'imposta sugli intrattenimenti di lire 280.000».

### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)**

---

#### **34.26**

##### **Ritirato**

GUBERT

*Dopo il secondo comma, come sopra modificato è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 2 e fino alla scadenza del termine previsto nel medesimo comma è stabilito un imponibile forfetario medio mensile dell'imposta sugli intrattenimenti di lire 280.000».

#### **34.11**

##### **Respinto**

MACERATINI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO

*Dopo il secondo comma, come sopra modificato è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 2 e fino alla scadenza del termine previsto nel medesimo comma è stabilito un imponibile forfetario medio mensile dell'imposta sugli intrattenimenti di lire 280.000».

---

**34.20****Respinto**

D'ALÌ, LAURO, AZZOLLINI, COSTA, VENTUCCI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 2 e fino alla scadenza del termine previsto nel medesimo comma è stabilito un imponibile forfetario medio mensile dell'imposta sugli intrattenimenti di lire 280.000».

**34.0.1** (v. nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato istituisce apposite commissioni per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo nonché gli ulteriori adempimenti necessari per l'avvio del gioco del Bingo e per i connessi controlli, con oneri finanziari nei limiti delle disponibilità del bilancio della stessa Amministrazione autonoma».

**34.0.1** (Nuovo testo)**Respinto**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«34-bis.**

1. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori entrate previste dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato istituisce apposite commissioni per l'espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle gare previste dal citato articolo nonché gli ulteriori adempimenti necessari per l'avvio del gioco del Bingo e per i connessi controlli, con oneri finanziari nei limiti delle disponibilità del bilancio della stessa amministrazione autonoma».

**34.0.2****Respinto**

MACERATINI, PEDRIZZI, CUSIMANO, MULAS, COLLINO, MANTICA

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. Dopo l'articolo 16.2 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 su *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 1999 n. 86 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 16.3. Nel caso in cui il CONI non abbia attivato uno dei sistemi di raccolta delle scommesse offerti al concessionario all'atto dell'aggiudicazione, il minimo garantito è ridotto d'ufficio della quota presunta di concorrenza del sistema non attivato all'incasso globale. Tale quota è del 50 per cento fino al momento in cui non sarà attivato il sistema. Nella stessa proporzione sono ridotte le relative cauzioni prestate".

2. Dopo l'articolo 1.2. del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 1.3. Il CONI, una volta proceduto all'aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare nè consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite in avvenimenti sportivi che avvengono in Italia o in altri Stati o gestite direttamente in altri Stati".

3. Il primo periodo dell'articolo 2.6 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è così modificato: "Art. 2.6. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al C.O.N.I. il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso".

4. Il primo periodo dell'articolo 4.5 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 è così modificato: «Art. 4.5. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a persone fisiche, società di capitali, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al C.O.N.I. il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso".

5. All'articolo 2.1 del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 sono soppresse le seguenti parole: "determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica, società o altri enti e del volume di scommesse raccogliibili da ciascun concessionario".

6. L'articolo 10 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 è soppresso.

7. L'articolo 4.1 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7.4.99 è soppresso.

8. L'articolo 33 punto 2 a) del Regolamento approvato con decreto ministeriale 2 giugno 1998 n. 174 è così modificato: "Art. 33 punto 2 a). Per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 116; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento".

9. Dopo l'articolo 7.2 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 9 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 7.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112".

10. Dopo l'articolo 5.1 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è aggiunto il seguente articolo: "Art. 5.2. Nel caso in cui il Ministero delle Finanze non abbia attivato uno dei sistemi di raccolta delle scommesse offerti al concessionario all'atto dell'aggiudicazione, il minimo garantito è ridotto d'ufficio della quota presunta di concorrenza del sistema non attivato all'incasso globale. Tale quota è del 50 per cento fino al momento in cui non sarà attivato il sistema. Nella stessa proporzione sono ridotte le relative cauzioni prestate".

11. Dopo l'articolo 1 n. 3 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 oggi intitolato «Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse» e aggiunto il seguente articolo: "Art. 1. n. 4. Il Ministero delle Finanze, una volta proceduto all'aggiudicazione di tutti gli spazi commerciali sul territorio italiano, non può affidare nè consentire ad altri la conclusione di scommesse riguardanti attività da esso gestite relativamente alle corse dei cavalli che avvengono in Italia o che avvengono in altri Stati e da essi direttamente gestite".

12. Il primo periodo dell'articolo 2.8 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è così modificato: "Art. 2.8. Se il concessionario è costituito in forma di società per azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote potranno essere indifferentemente intestate a società di capitali, persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni. L'intestazione a persone fisiche va comunicata preventivamente al Ministero delle Finanze il quale, entro 30 giorni dalla notifica, potrà far conoscere eventuali motivi di opposizione. Vale il principio del silenzio assenso".

13. L'articolo 8.2 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è soppresso.

14. All'articolo 2.1 e) del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 sono soppresse le seguenti parole: "determinati anche tenendo conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o società e del volume di scommesse raccogliibili da ciascun concessionario".

15. L'articolo 9 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è soppresso.

16. L'articolo 3.2 a) della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è soppresso.

17. Dopo l'articolo 6.2 della Convenzione emanata dal Ministero delle Finanze in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 è introdotto il seguente articolo: "Art. 6.3. Gli oneri assicurativi concernenti la copertura da ogni rischio delle somme di competenza erariale sono deducibili, su base mensile, da quelli posti in via ordinaria a carico del concessionario secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo del 13 aprile 1999 n. 112".

### **Compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.60)**

#### **34.0.3**

#### **Respinto**

MORO, CASTELLI, PERUZZOTTI, TIRELLI, ROSSI, BRIGNONE, PREIONI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di giochi)*

1. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai raccoglitori del gioco del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2001 l'aggio percepito dai rivenditori di generi di monopolio per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, Totocalcio, Totogol, Totosei e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2001 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse la misura dell'aggio spettante ai ricevitori non deve essere inclusa nell'offerta di gara, ma dovrà essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

5. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1973, n. 341 è abrogato.

6. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Ferma restando la facoltà attribuita al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le stesse sanzioni si applicano a chiunque, pur regolarmente autorizzato, effettua la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, dei concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica".

"4-ter. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, privo di concessione, autorizzazione e/o licenza ex articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare e raccogliere o comunque favorire l'accettazione e/o la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero".

7. L'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è così sostituito: «La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere rilasciata esclusivamente ai soggetti ai quali è stata attribuita la relativa concessione o autorizzazione da parte dei Ministeri o degli altri Enti riservatari per legge del potere di organizzazione e gestione delle scommesse e dai soggetti autorizzati dal concessionario a ciò facoltizzato dalla concessione e/o dall'autorizzazione di cui è titolare».

8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania (v. emend. 2.40).**

#### **34.0.4**

##### **Respinto**

AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, COSTA, LAURO

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 34-bis.**

1. I locali d'intrattenimento e di svago, i pubblici esercizi, le discoteche, le sale da ballo, i piano bar ed assimilati, comprese le multi-sale musicali, per aver diritto all'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti prevista dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, devono far eseguire musica dal vivo per almeno un'ora, purché nel rispetto delle seguenti norme:

a) deve essere impiegato almeno un musicista ogni duecentocinquanta persone della capienza ufficiale del locale stabilita dalla commissione provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo (C.P.V.);

b) nei locali superiori a mille persone di capienza ufficiale devono essere impiegati almeno quattro musicisti;

c) i musicisti devono essere ingaggiati nel rispetto della vigente legislazione di tutela dei lavoratori dello spettacolo.

---

### 34.0.7/1

#### Respinto

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, dopo le parole: «in ragione di una per ogni regione» sono inserite le seguenti: «e provincia autonoma» e al comma 2 e al comma 3, lettere c) e d) dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o provincia autonoma».*

---

### 34.0.7

#### Respinto

D'ALÌ, BUCCIARELLI

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Istituzione di nuove case da gioco)*

1. È autorizzata l'istituzione, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, di case da gioco, in ragione di una per ogni regione, nelle regioni nelle quali esse non risultino già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti possono richiedere l'autorizzazione per l'apertura di una seconda casa da gioco.

2. La competenza in ordine alla autorizzazione dell'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle finanze, su proposta della Regione sulla base dei seguenti principi:

a) non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore a 60.000, i Comuni capoluoghi di provincia ed i Comuni per i quali siano state adottate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

b) preferenza per le localizzazioni che, per la vocazione turistica dell'area di appartenenza, anche per la presenza di impianti termali, siano in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, soprattutto attraverso l'incremento dei servizi orientati all'offerta turistica.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Mi-

nistro delle finanze, il Governo provvede ad emanare uno o più regolamenti sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno ha durata decennale a decorrere dalla data di apertura della casa da gioco. Alla scadenza l'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta, con durata decennale;

b) per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno durata decennale;

c) il Ministro dell'interno può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al punto a), anche su proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

d) l'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione, di durata massima di dieci anni e può essere rinnovata per un periodo massimo di cinque anni, dalla Regione ai soggetti, aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, iscritti ad un apposito Albo istituito presso il Ministero dell'interno, e prescelti attraverso apposita gara pubblica indetta dalla Regione sulla base del capitolato generale predisposto dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente le modalità di gara pubblica;

e) ciascun soggetto iscritto all'Albo di cui al punto g) non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale;

f) è inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Comunità europea che in altri Paesi.

4. I proventi lordi derivanti dalle attività della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, saranno ripartiti, secondo le finalità stabilite dal Governo, tramite regolamento emanato ai sensi del comma 3 e avranno i seguenti destinatari:

- a) il Comune sede della casa da gioco;
- b) la Provincia, in cui ha sede la casa da gioco;
- c) la Regione nel cui territorio ricade la casa da gioco;
- d) lo Stato.

5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.



**34.0.5****Ritirato**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, CAMBER

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Istituzione di nuove case da gioco)*

1. È autorizzata l'istituzione, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, di case da gioco, in ragione di una per ogni regione, nelle regioni nelle quali esse non risultino già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni con popolazione superiore a cinque milioni di abitanti possono richiedere l'autorizzazione per l'apertura di una seconda casa da gioco.

2. La competenza in ordine alla autorizzazione dell'apertura di case da gioco di cui al comma 1 è attribuita al Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero delle finanze, su proposta della Regione sulla base dei seguenti principi:

a) non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o superiore a 60.000, i Comuni capoluoghi di provincia ed i Comuni per i quali siano state adottate le misure di cui al decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

b) preferenza per le localizzazioni che, per la vocazione turistica dell'area di appartenenza, anche per la presenza di impianti termali, siano in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, soprattutto attraverso l'incremento dei servizi orientati all'offerta turistica.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro delle finanze, il Governo provvede ad emanare uno o più regolamenti sulla base dei seguenti principi:

a) l'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno ha durata decennale a decorrere dalla data di apertura della casa da gioco. Alla scadenza l'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta, con durata decennale;

b) per le quattro case da gioco esistenti, le autorizzazioni di rinnovo, alla scadenza di quelle in corso, hanno durata decennale;

c) il Ministro dell'interno può con proprio decreto sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al punto a), anche su proposta delle Regioni interessate, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;

d) l'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione, di durata massima di dieci anni e può essere rinnovata per un

periodo massimo di cinque anni, dalla Regione ai soggetti, aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, iscritti ad un apposito Albo istituito presso il Ministero dell'interno, e prescelti attraverso apposita gara pubblica indetta dalla Regione sulla base del capitolato generale predisposto dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenente le modalità di gara pubblica;

e) ciascun soggetto iscritto all'Albo di cui al punto g) non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale;

f) è inibita l'iscrizione all'Albo di cui al presente articolo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco sia nella Comunità europea che in altri Paesi.

4. I proventi lordi derivanti dalle attività della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, saranno ripartiti, secondo le finalità stabilite dal Governo, tramite regolamento emanato ai sensi del comma 3 e avranno i seguenti destinatari:

- a) il Comune sede della casa da gioco;
- b) la Provincia, in cui ha sede la casa da gioco;
- c) la Regione nel cui territorio ricade la casa da gioco;
- d) lo Stato.

5. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.

> 6. Proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati per la realizzazione dei programmi di iniziativa comunitaria, Urban II, utilmente collocati nella graduatoria definita con criteri e le modalità di cui al decreto ministeriale 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2000, e con le risorse previste dallo stesso decreto, sono destinati lire 480 miliardi, ripartiti nei prossimi tre anni, da ripartire inegual misura fra i programmi che hanno conseguito un punteggio superiore a 60 punti.

#### **Compensazioni del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1)**

#### **34.0.6**

#### **Respinto**

D'ALÌ, AZZOLLINI, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, LAURO, CURTO

*Dopo l'articolo 34, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Interventi per la sicurezza nei comuni)*

1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini è promossa la realizzazione, da parte degli Enti Locali, di specifici progetti finalizzati all'ot-

tenimento di più alti *standard* di sicurezza, nonché alla prevenzione di fatti illeciti e al risanamento di aree ad alto tasso di criminalità.

2. I progetti presentati dagli Enti Locali, singoli o associati, devono riguardare in particolare:

- a) potenziamento degli apparati radio;
- b) rinnovo e incremento delle dotazioni tecnico/strumentali e del parco autoveicoli;
- c) collegamenti telefonici, telematici, servizi informatici, installazione di colonnine di soccorso e sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio nelle vie commerciali e più a rischio;
- d) modernizzazione delle sale operative e di rilevamento satellitare per l'individuazione delle pattuglie sul territorio;
- e) incremento del nastro orario oltre le dodici ore giornaliere con estensione del servizio nella fascia serale e notturna;
- f) realizzazione di servizi per l'istituzione del «vigile di quartiere», con particolare riferimento alle zone abitative e commerciali;
- g) potenziamento dell'attività di vigilanza, telesorveglianza e controllo dei parchi, giardini e scuole;
- h) iniziative finalizzate al controllo delle zone a rischio, edifici abbandonati, aree dismesse;
- i) incremento dei servizi festivi.

3. I progetti sono presentati entro il 31 marzo di ogni anno, al comitato di cui al comma successivo:

- a) da un singolo comune con una popolazione di almeno 10.000 abitanti;
- b) da comuni nei quali si siano verificate, nell'ultimo anno, emergenze di criminalità;

c) in tutti gli altri casi con una procedura di accordo tra comuni, che complessivamente abbiano un numero di almeno 15.000 abitanti o con un massimo di sette addetti di polizia municipale coinvolti nel progetto. A tali progetti possono partecipare anche province e comunità montane.

---

4. È istituito presso il Ministero dell'interno un apposito comitato per la valutazione dei progetti di cui al comma precedente. Il comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto da cinque membri di cui uno nominato dal Ministro dell'interno, uno dall'Associazione nazionale Comuni Italiani e da tre esperti nel campo della sicurezza e della prevenzione del crimine di cui uno nominato dalla Presidenza del Consiglio e gli altri due scelti fra una rosa di nomi indicati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Ogni progetto è finanziato per un importo minimo di lire 50 milioni fino a un massimo di lire 1 miliardo per i comuni capoluoghi di provincia e, comunque, non oltre il 70 per cento delle spese complessive previste per la sua realizzazione.

6. Con regolamento emanato dal Ministero dell'interno entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le priorità per l'assegnazione del finanziamento ai progetti, nonché le modalità per la presentazione degli stessi.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 miliardi, per ciascuno degli anni 2001-2003.

**Conseguentemente compensazione del Gruppo Forza Italia (v. emend. 1.0.1).**

---